

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 novembre 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ABERULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 502. Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità - Pensione di invalidità a carico della gestione speciale coltivatori diretti - Contitolarità - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Necessità di applicazione della medesima *ratio* di cui alle sentenze nn. 179, 250 e 373 del 1989 - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità - Pensione di vecchiaia o d'invalidità a carico della medesima gestione - Contitolarità - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze nn. 179 e 250 del 1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale coltivatori diretti - Pensione di reversibilità - Pensione diretta I.N.P.S. - Contitolarità - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 373/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Artigiani - Gestione speciale - Pensione di reversibilità a carico del fondo speciale - Cumulo con pensione diretta a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni profilo (sentenza n. 81/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

N. 503. Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Libertà personale - Arresto in flagranza per qualsiasi reato militare non colposo punibile con pena detentiva - Emissione di mandato (od ordine) di cattura comunque e sempre consentita - Difetto del requisito costituzionale dell'eccezionalità - Casi di arresto disciplinabili unicamente dalle disposizioni del nuovo codice di procedura penale - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 308, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 13) . .

N. 504. Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assistenza e previdenza sociale - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità - Pensione diretta a carico dello Stato - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Applicazione dei medesimi principi di cui alle sentenze nn. 184/88, 102/1982, 1086/1988, 179/1989, 250/1989 e 184/1988 - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

N. 505. Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni - Regioni Emilia-Romagna e Toscana - I.C.I.A.P. - Soppressione della tassa di soggiorno - Enti beneficiari del gettito dell'imposta - Sottoposizione dell'erogazione finanziaria sostitutiva, a vincolo di destinazione a favore di enti predeterminati - Presunta lesione dell'autonomia finanziaria - Compatibilità giustificata nella rilevanza e intensità di interessi unitari nel settore - Transitorietà delle disposizioni in materia - Non fondatezza.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 117, 118 e 119) . .

N. 506. Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Geometri liberi professionisti - Titolari di pensione di anzianità - Divieto di reinscrizione all'albo - Soggetti fruitori di trattamento pensionistico erogato dallo Stato o altro ente previdenziale per iscrizione obbligatoria - Divieto di iscrizione all'albo - Mancata previsione - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, artt. 3, 4 e 22).

(Cost., artt. 3, 4 e 35)

N. 507. Ordinanza 26 ottobre-15 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Contravvenzione agli obblighi inerenti - Trattamento sanzionatorio consequenziale - Fattispecie criminosa priva di elementi di identificazione predeterminati dalla legge ed anzi rimessi al potere discrezionale del giudice - Richiesta di una pronunzia interpretativa - Competenza del giudice a quo circa l'interpretazione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, primo e secondo comma, modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

N. 508. Ordinanza 26 ottobre-15 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Riunione delle cause - Capo dell'ufficio giudiziario - Assoluta discrezionalità del potere relativo - Questione già decisa (sentenza n. 143/1973 e ordinanza n. 93/1988) - Potere rientrante nella funzione di direzione dell'ufficio - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., artt. 274 e 151 delle disposizioni attuative del c.p.c.).

(Cost., artt. 25 e 101)

Pag. 24

N. 509. Ordinanza 26 ottobre-15 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Società di capitali - Tassazione degli utili - Detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente - Subordinazione alla denuncia degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata - Medesima questione già dichiarata infondata (sentenza n. 186/1982) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 130 e 940 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 26

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 88. Ricorso depositato in cancelleria il 2 novembre 1989 (della regione Lombardia).

Regione Lombardia - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Uffici regionali di statistica - Subordinazione all'Istat per gli indirizzi tecnici ed organizzativi e per il coordinamento delle attività statistiche - Costituzione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica presso l'Istat - Attribuzione alle regioni di un solo rappresentante - Conferimento a detto organo di poteri di indirizzo e di coordinamento per di più non vincolati a criteri legislativamente predeterminati - Attribuzione agli uffici di statistica presso le prefetture di compiti di coordinamento, collegamento ed intercomunicazione a livello provinciale delle fonti pubbliche di raccolta ed elaborazione dati statistici - Divieto di comunicazione dei dati Istat, se non in forma aggregata, anche per le regioni - Attribuzione di poteri di indirizzo e coordinamento non solo tecnici attribuiti ad organi statali (Istat - Comitato e uffici di prefettura) diversi dal Governo - Lesione dell'autonomia e delle competenze regionali.

(D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 3, quarto comma, 9, secondo comma, 15, primo comma, lett. c), 17, secondo e sesto comma, e 21).

(Cost., artt. 5, 117 e 118)

» 29

N. 89. Ricorso depositato in cancelleria il 2 novembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Liguria - Personale dipendente dai gruppi consiliari - Conferimento di incarico di lavoro a seguito di richiesta nominativa del capo-gruppo - Possibilità di inquadramento, a domanda, nella corrispondente qualifica funzionale del ruolo regionale, previo superamento di apposito concorso riservato - Violazione del principio del concorso pubblico - Possibilità di creare situazioni di sperequazione nei confronti del personale di ruolo - Incidenza sul buon andamento dei pubblici uffici.

(Legge regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, art. 4).

(Cost., artt. 3, 51 e 97)

» 32

N. 90. Ricorso depositato in cancelleria il 2 novembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Turismo ed industria alberghera - Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990 - Attribuzione al provvedimento regionale di approvazione dei progetti urbanistici dell'efficacia di variante agli strumenti urbanistici e di deroga ai regolamenti edilizi - Conseguente sottrazione ai comuni delle competenze e dei poteri in materia di piani regolatori e regolamenti e trasformazione delle potestà decisionali degli stessi in facoltà propositive o di impulso.

(Legge regione Piemonte 5 ottobre 1989).

(Cost., artt. 117 e 128)

Pag. 34

N. 91. Ricorso depositato in cancelleria il 3 novembre 1989 (della regione Piemonte).

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Autoritativa determinazione del contenuto di tali convenzioni, effettuate con d.l., secondo le pretese degli enti assicurativi in danno della regione - Fiscalizzazione di oneri sociali il cui ammontare è deciso da un soggetto terzo - Indebito accollo di contributi assicurativi e previdenziali senza corrispettivo trasferimento di fondi - Omesso coordinamento della finanza statale con quella regionale - Illegittima lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Abuso di uno strumento normativo (d.l.) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano ed in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/1988 - In subordine: illegittima interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria - Compressione del diritto alla tutela giudiziaria spettante alle regioni.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 77, anche in relazione all'art. 15, della legge n. 400/1988, 81, quarto comma, 117, 118 e 119, anche in relazione agli artt. 16 e 22 della legge n. 845/1978 e legge n. 160/1975; in subordine: Cost., artt. 24, 101 e 113)

35

N. 92. Ricorso depositato in cancelleria il 6 novembre 1989 (della regione Veneto).

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Imposizione per le regioni a statuto ordinario (nella specie: Veneto) di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Surrettizia modifica del sistema normativo in materia di formazione professionale (legge n. 845/1978 e d.P.R. n. 616/1977 - Concreta imposizione per la regione di un sistema di assicurazione obbligatoria del rapporto di lavoro degli apprendisti artigiani - Declassamento della regione ad ente di mera esecuzione e di erogazione sotto il controllo di un organo centrale dello Stato - Lesione della competenza legislativa e amministrativa della regione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale, in particolare di quella finanziaria dello Stato.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e 77 in relazione all'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Cost., artt. 81, 117, 118 e 119 in relazione agli artt. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335; Cost., artt. 117, 118, 119 e 125 anche in relazione all'art. 5; legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 21; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 36; legge 21 dicembre 1978, n. 845, artt. 3, 4, 5, 16 e 22)

39

N. 93. Ricorso depositato in cancelleria il 6 novembre 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Lamentata ripetuta reiterazione di un decreto-legge, già emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - Surrettizia conversione di decreto-legge operata da organo non abilitato - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 177/1988 e 338/1989 e della legge n. 400/1988 (art. 15) - Richiesta di sospensiva.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125)

Pag. 44

N. 94. Ricorso depositato in cancelleria il 6 novembre 1989 (della regione Umbria).

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Lamentata ripetuta reiterazione di un decreto-legge, già emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - Surrettizia conversione di decreto-legge operata da organo non abilitato - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 177/1988 e 338/1989 e della legge n. 400/1988 (art. 15) - Richiesta di sospensiva.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125)

51

N. 95. Ricorso depositato in cancelleria il 6 novembre 1989 (della regione Toscana).

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Lamentata ripetuta reiterazione di un decreto-legge, già emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - Surrettizia conversione di decreto-legge operata da organo non abilitato - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 177/1988 e 338/1989 e della legge n. 400/1988 (art. 15) - Richiesta di sospensiva.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125)

» 52

N. 96. Ricorso depositato in cancelleria il 13 novembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Abruzzo - Legge regione Abruzzo riapprovata il 17 ottobre 1989 - Sanità pubblica - Modifiche ed interpretazioni alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 62, recante norme per l'attuazione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità locali socio-sanitarie - Previsione del concorso per titoli per il conferimento dei posti di «aiuto corresponsabile» e di «vice direttore sanitario», riservati agli «assistenti» di ruolo - Asserita violazione del principio posto dalla legge statale in materia (legge n. 833/1978, art. 47) del concorso per titoli ed esami.

(Legge regione Abruzzo riapprovata il 17 ottobre 1989).

(Cost., art. 117, in relazione all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

» 52

N. 531. Ordinanza del pretore di Udine, sezione distaccata di Codroipo, del 21 luglio 1989.

Caccia - Uccellazione - Mezzi di cattura e di uccisione non selettivi - Licenza dell'autorità provinciale rilasciata in conformità a norma regionale - Contrasto con la convenzione internazionale di Berna ratificata con legge n. 503/1981 che per la difesa delle specie protette impone il divieto dei mezzi di cattura non selettivi - Lamentato mancato rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, artt. 1, 2 e 10, e successive modificazioni ed integrazioni; legge regione Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 1978, n. 39).

(Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4)

» 53

N. 532. Ordinanza del pretore di Udine, sezione distaccata di Codroipo, del 21 luglio 1989.

Caccia - Uccellazione - Mezzi di cattura e di uccisione non selettivi - Licenza dell'autorità provinciale rilasciata in conformità a norma regionale - Contrasto con la convenzione internazionale di Berna ratificata con legge n. 503/1981 che per la difesa delle specie protette impone il divieto dei mezzi di cattura non selettivi - Lamentato mancato rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, artt. 1, 2 e 10, e successive modificazioni ed integrazioni; legge regione Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 1978, n. 39).

(Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4)

» 55

N. 533. Ordinanza del pretore di Udine, sezione distaccata di Codroipo, del 26 luglio 1989.

Caccia - Uccellazione - Mezzi di cattura e di uccisione non selettivi - Licenza dell'autorità provinciale rilasciata in conformità a norma regionale - Contrasto con la convenzione internazionale di Berna ratificata con legge n. 503/1981 che per la difesa delle specie protette impone il divieto dei mezzi di cattura non selettivi - Lamentato mancato rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, artt. 1, 2 e 10, e successive modificazioni ed integrazioni; legge regione Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 1978, n. 39).

(Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4)

55

n. 534. Ordinanza del pretore di Grosseto del 27 giugno 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi per l'assistenza sanitaria dei commercianti - Previsione, in caso di denuncia di cessazione dell'attività commerciale effettuata oltre i termini di cui all'art. 4 della legge n. 1397/1960 e in caso di accertamento d'ufficio, della riscossione anche dei contributi afferenti all'anno solare in corso - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento contributivo dei commercianti in attività e dei commercianti che, pur cessati dall'attività, abbiano omissso di richiedere la cancellazione dall'elenco.

(Legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 36, secondo comma, in relazione alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 4).

(Cost., art. 3)

Pag. 57

n. 535. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Foggia del 28 giugno 1989.

Preserzione e decadenza - Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato - Indennità di fine rapporto - Ritenuta Irpef operata dall'Opafs - Istanza per rimborso di somme non dovute (nel caso, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità della legge n. 482/1985, pronunciata con sentenza n. 178/1986) - Termine di decadenza (dieci mesi) - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti statali (rimborsi soggetti a prescrizione ordinaria decennale).

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

58

n. 536. Ordinanza del pretore di Milano del 28 giugno 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Limite massimo di retribuzione pensionabile - Mancata previsione dell'applicazione delle variazioni dei massimali di pensioni alle pensioni liquidate prima del 1983 e successive scadenze - Mancata limitazione della retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo, via via fissato come massimale di pensione - Violazione dei principi di uguaglianza, della parità di retribuzione differita alla quantità e qualità di lavoro, dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia, della capacità contributiva - Richiamo alla sentenza della Corte n. 173/1986 (di infondatezza di analoghe questioni), ritenuta superabile dal giudice a quo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma; legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 9; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, sesto comma; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 19).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 53)

59

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 502

Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale:**

Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità - Pensione di invalidità a carico della gestione speciale coltivatori diretti - Contitolarità - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Necessità di applicazione della medesima *ratio* di cui alle sentenze nn. 179, 250 e 373 del 1989 - **Illegittimità costituzionale**

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità - Pensione di vecchiaia o d'invalidità a carico della medesima gestione - Contitolarità - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze nn. 179 e 250 del 1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale coltivatori diretti - Pensione di reversibilità - Pensione diretta I.N.P.S. - Contitolarità - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 373/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Artigiani - Gestione speciale - Pensione di reversibilità e carico del fondo speciale - Cumulo con pensione diretta a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni profilo (sentenza n. 81/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1989 dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Franchini Severina ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Tonin Angelica ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto

Il Pretore di Brescia, adito da numerosi ricorrenti che si dovevano della mancata integrazione ad opera dell'INPS del loro trattamento assicurativo di reversibilità, ha sollevato, con ordinanza del 15 marzo 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui tali disposizioni precludevano, fino al 1° ottobre 1983, l'integrazione al trattamento minimo in caso di concorso tra pensioni indirette gravanti sui fondi di cui alle norme impugnate (Gestione speciale artigiani; Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Gestione speciale commercianti) e pensioni dirette o indirette gravanti sui medesimi fondi o sul fondo lavoratori dipendenti I.N.P.S.

Le questioni, sommariamente richiamate da parte del giudice *a quo*, riguardano le ipotesi di cumulo tra: a) pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti e pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni (Perugini Narciso); b) pensione di reversibilità a carico della Gestione commercianti e pensione d'invalidità o di vecchiaia erogata dalla medesima Gestione (Carpi Salvatore, Maffezzoni Rosa); c) pensione di reversibilità gravante sulla Gestione coltivatori diretti e pensione d'invalidità o di vecchiaia I.N.P.S. (Franchini Severina, Frassine Cesarina, Gaffurini Lucia, Mora Caterina); d) pensione di reversibilità a carico della Gestione artigiani e pensione di invalidità o di vecchiaia gravante sulla medesima Gestione (Magri Maria, Borghetti Nina, Franzoglio Gemma, Gigola Angela, Bogarelli Paola, Poli Bianca, Dusi Petronilla, Stoppini Chiarina, Bonazzoli Pierina) ovvero pensione di vecchiaia I.N.P.S. (Tonin Angelica) ovvero pensione di vecchiaia a carico della Gestione commercianti (Gussoni Giuseppe).

Alcune delle parti si sono costituite in giudizio, chiedendo che questa Corte estenda ai casi in esame i principi già affermati in numerose pronunce (e, in particolare, nelle sentenze n. 1086 e 1144 del 1988) in tema di integrazione al minimo di trattamenti pensionistici concorrenti.

Considerato in diritto

1. — Le questioni oggetto del presente giudizio riguardano varie ipotesi di cumulo di pensioni. Investita di questioni identiche o analoghe, questa Corte ha ritenuto incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni — allorché per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito — rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia (cfr. sent. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250 e 373 del 1989).

2. — Nella parte relativa ai casi di cumulo tra pensione di reversibilità e pensione d'invalidità o di vecchiaia gravante sulla Gestione commercianti, l'art. 19 della legge n. 613 del 1966 è già stato oggetto di declaratoria di illegittimità da parte delle sentenze nn. 179 e 250 del 1989, sì che le relative censure debbono ritenersi inammissibili.

La questione riguardante l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo in caso di cumulo tra pensione di reversibilità a carico della Gestione coltivatori diretti e pensione di invalidità o di vecchiaia I.N.P.S., è già stata accolta con la sentenza n. 373 del 1989. Per quanto concerne l'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339 del 1962, esso è stato dichiarato incostituzionale, con riguardo a tutte le possibili ipotesi di cumulo, dalla sentenza n. 81 del 1989. Anche le censure relative a queste norme debbono pertanto dichiararsi inammissibili.

3. — La medesima *ratio*, già seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. È pertanto fondata la questione di costituzionalità dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione commercianti per chi sia titolare anche di pensione di invalidità gravante sulla Gestione coltivatori diretti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiaro:

... l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966 n. 613, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con le sentenze di questa Corte nn. 179 e 250 del 1989, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità erogata dalla medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza di questa Corte n. 373 del 1989, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta I.N.P.S., qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962 n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, sotto ogni profilo, con la sentenza di questa Corte n. 81 del 1989, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il relatore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1136

N. 503

Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Libertà personale - Arresto in flagranza per qualsiasi reato militare non colposo punibile con pena detentiva
- Emissione di mandato (od ordine) di cattura comunque e sempre consentita - Difetto del requisito costituzionale dell'eccezionalità - Casi di arresto disciplinabili unicamente dalle disposizioni del nuovo codice di procedura penale - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 308, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 13).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PÈSCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 308 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Giuliani Antonio, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale militare di Padova, chiamato a decidere in merito alla richiesta di riesame dell'ordine di cattura emesso il 23 dicembre 1987 a carico di Giuliani Antonio, aveva, con ordinanza del 26 gennaio 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 314 del codice penale militare di pace, in forza del quale, se non obbligatoria a norma dell'art. 313, «è sempre consentita l'emissione di mandato (o ordine) di cattura contro l'imputato di qualsiasi reato militare non colposo, con l'unica eccezione dei reati di duello (artt. 201 e 211 c.p.m.p.)», di modo che proprio «in forza del citato art. 308 è consentita l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per il reato attribuito ai Giuliani, nonostante la pena per esso prevista non sia che la reclusione militare da sei mesi a due anni».

Questa Corte, con ordinanza n. 4 del 1989, considerato che il Giuliani era stato sottoposto a privazione della libertà personale in seguito ad arresto in flagranza e che la sua cattura era comunque obbligatoria ex art. 308 del codice penale militare di pace, dichiarava inammissibile la questione allora proposta.

2. — Rivolti gli atti, il Tribunale militare di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 308 del codice penale militare di pace.

L'indiscriminato obbligo di arresto nella flagranza di ogni reato militare (eccettuato soltanto le contravvenzioni di cui agli artt. 150 e 154 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237), stabilito dalla norma denunciata, contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione, venendo ad accomunare nell'identico trattamento limitativo della libertà personale qualsiasi tipo di reato, «senza distinzione alcuna sulla base del bene giuridico tutelato, o della quantità della pena edittale, o della procedibilità d'ufficio o a richiesta del comandante», così da non soddisfare i requisiti della «necessità e urgenza».

L'art. 308 violerebbe, poi, l'art. 3 della Costituzione, e sotto un duplice profilo: per un verso, perché attribuisce al militare che commetta un reato militare un trattamento più severo rispetto a quanto previsto dagli artt. 235 e 236 del codice di procedura penale e, per un altro verso, perché — stando alla giurisprudenza della Corte di cassazione — nel caso di connessione di reati militari con reati comuni risulterebbero applicabili, anche con riferimento al reato militare, le più liberali disposizioni del codice di procedura penale. Tali disparità di trattamento non potrebbero essere giustificate dal particolare rigore richiesto per le esigenze di tutela delle Forze armate e, quindi, dalle peculiarità inerenti all'esercizio della funzione di polizia giudiziaria e dell'azione penale: esigenze del genere hanno senza dubbio un qualche fondamento, ma possono trovare una risposta sia nel fatto che, in assenza della norma impugnata, per i più gravi reati militari opererebbero gli artt. 235 e 236 del codice di procedura penale sia nella constatazione che la polizia giudiziaria militare sarebbe tuttora vincolata ad attuare determinati interventi nella flagranza di qualsiasi reato militare.

Infine, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione, dovendo il procedimento penale militare svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali della Carta costituzionale, soprattutto quando a venire in considerazione è il diritto di libertà personale. tanto è vero che per tale ragione la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 309 del codice penale militare di pace (v. sentenza n. 74 del 1985).

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20, prima serie speciale, del 17 maggio 1989.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, la «specialità» del reato militare rispetto al reato comune renderebbe non irrazionale la diversità di disciplina voluta dal legislatore in tema di arresto in flagranza «per quel che attiene alla "soglia" di punibilità cui è riconosciuta l'operatività dell'istituto». Una «soglia», comunque, già altre volte superata dallo stesso legislatore comune con la previsione dell'arresto sia per reati contravvenzionali sia anche al di fuori dei casi di flagranza (fattispecie, quest'ultima, ritenuta non illegittima dalla Corte: v. sentenza n. 64 del 1977).

Quanto alla disparità di trattamento derivante dalla connessione fra reati di competenza del giudice ordinario e reati di competenza del giudice militare, la questione sarebbe inammissibile, non essendosi tale ipotesi in alcun modo verificata nella specie (v. ordinanza n. 4 del 1989, emessa nel procedimento *in quo*).

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale militare di Padova denuncia a questa Corte le «gravi illegittimità che sembrano caratterizzare» l'art. 308 del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione.

2. — L'ordinanza di rimessione lamenta, innanzi tutto, la violazione dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, là dove viene sancito il principio che «l'autorità di polizia può adottare provvedimenti restrittivi solo "in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge". L'art. 308 del codice penale militare di pace non rispetterebbe tale principio, imponendo agli ufficiali di polizia giudiziaria militare «il generale obbligo» di «procedere ad arresto nella flagranza di qualsiasi reato militare punibile con pena detentiva o con pena più grave, in tal modo praticamente riferendosi ad ogni reato militare (eccezzuate le contravvenzioni di cui agli artt. 150 e 154 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237)».

3. — Più precisamente, la questione così enunciata ha quale oggetto il primo comma dell'articolo censurato. È in forza di tale comma, infatti, che «Le persone indicate nell'art. 301) dello stesso codice penale militare di pace (cioè, le persone preposte alle funzioni di polizia giudiziaria militare) «devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave», restando irrilevante il peraltro pleonastico inciso finale, che si preoccupa di mantenere «ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari».

4. — La questione è fondata.

Senza porre menomamente in discussione la tassatività dell'indicazione dei casi di arresto in flagranza da parte del legislatore penale militare, il giudice *a quo* non nega che i requisiti della «necessità ed urgenza» del provvedimento restrittivo si possano «indurre presuntivamente» dalla stessa situazione di flagranza di reato, ma per aggiungere subito dopo che, «quando, tuttavia, l'arresto, come avviene per l'art. 308, debba essere inderogabilmente adottato in presenza di qualsiasi reato», l'attualità insita nella flagranza «non appare più da sola idonea a soddisfare l'accennato requisito della «necessità ed urgenza»».

Invero, se, trattandosi di arresto obbligatorio in flagranza, gli estremi della necessità ed urgenza «vanno considerati in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove» (v. sentenza n. 3 del 1972, pure per i richiami alla sentenza n. 173 del 1971; cfr., inoltre, sentenza n. 79 del 1982), nonché all'assoggettabilità dell'arrestato a giudizio direttissimo (v. sentenza n. 126 del 1972) — finalità tutte perseguibili soltanto attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in temporanea vece dell'autorità giudiziaria, lontana normalmente dalla flagranza o quasi flagranza dei reati — altrettanto non si può dire per il requisito dell'«eccezionalità».

È questo, non quelli, a risultare carente allorché l'arresto in flagranza venga prescritto dal legislatore nei confronti di qualsiasi reato rientrante nello speciale sistema sanzionatorio cui la norma sull'arresto si riferisce, tanto da assicurare ad aspetto caratterizzante del sistema stesso. Non si può certo parlare di «casi eccezionali di necessità ed urgenza» a fronte di una normativa che, in nome della necessità ed urgenza «inducibili», o meglio deducibili, dalla flagranza di reato, impone sempre l'arresto di polizia in presenza di essa, si da farne una situazione talmente generalizzata da ricomprendere tutti i reati previsti dal codice penale militare di pace. Né bastano le due contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria — menzionate dalla medesima ordinanza come le uniche ipotesi di reato militare non punibile con pena detentiva o più grave (artt. 150 e 152 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237) — a modificare, rovesciandoli, i termini della situazione. A parte l'opinione (non condivisa dal giudice *a quo*) di chi, in seguito alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ritiene depenalizzate anche le suddette contravvenzioni, si tratterebbe pur sempre di violazioni che, per il fatto di non contemplare l'irrogazione finale di una pena detentiva, non potrebbero comunque giustificare l'adozione di misure restrittive della libertà personale né da parte dell'autorità di polizia né da parte dell'autorità giudiziaria (v. sentenze n. 215 del 1983 e n. 39 del 1970).

La conclusione può essere soltanto una: l'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace, nell'allontanarsi dalla regola ordinaria — contrassegnata in materia di restrizioni della libertà personale dal principio generale dell'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria (v. sentenza n. 64 del 1977) — difetta del requisito dell'«eccezionalità» richiesto dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione. Un tale requisito non può certo consentire che alla riserva di giurisdizione posta dal secondo comma dello stesso articolo siano apposite deroghe aventi una sfera di applicabilità talmente ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola assoluta, così collocandosi agli antipodi di ciò che si intende per eccezionalità (v. sentenza n. 74 del 1985).

5. — La conclusione raggiunta dispensa dall'esaminare, perché assorbiti in essa, gli altri motivi di illegittimità prospettati dal giudice *a quo*, a cominciare dalla disparità di trattamento ravvisata nel «diverso e più liberale contenuto degli artt. 235 e 236 c.p.p., a danno del militare che commetta un reato militare». Le conseguenze della declaratoria di illegittimità dell'art. 308, primo comma, sono evidenti: a determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale ordinario (artt. 380 e 381 del codice di procedura penale del 1988, subentrati agli artt. 235 e 236 del codice di procedura penale del 1930). Il dettato dell'art. 261, prima parte, del codice penale militare di pace è lineare in proposito: «Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari».

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1137

n. 504

Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assistenza e previdenza sociale - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità - Pensione diretta a carico dello Stato - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Applicazione dei medesimi principi di cui alle sentenze nn. 184/88, 102/1982, 1086/1988, 179/1989, 250/1989 e 184/1988 - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1989 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Paltrinieri Laura e l'I.N.P.S., iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

I. — Nel procedimento civile promosso da Paltrinieri Laura, titolare di pensione diretta a carico dello Stato, nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti, l'adito Pretore di Modena, con ordinanza in data 21 marzo 1989 (R.O. n. 256 del 1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude, per il periodo anteriore al 1° ottobre 1983, la suddetta integrazione della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta statale qualora, per effetto di esso, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

Ha rilevato il giudice *a quo* che nella specie non risultano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni del principio di uguaglianza.

2. — Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito né è intervenuto.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Modena prospetta la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto. Risulterebbe, inverso, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si determinerebbe rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.

2. — La questione è fondata.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988), con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989), nonché in caso di cumulo con pensione diretta di invalidità a carico della stessa Gestione (sentenza n. 250 del 1989).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia e che è stato in *parte qua* anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi principi, in quanto la residua operatività della norma denunciata risulta chiaramente incompatibile con il principio di uguaglianza.

Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dello Stato qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI.

N. 505

Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Regioni - Regioni Emilia-Romagna e Toscana - I.C.I.A.P. - Soppressione della tassa di soggiorno - Enti beneficiari del gettito dell'imposta - Sottoposizione dell'erogazione finanziaria sostitutiva, a vincolo di destinazione a favore di enti predeterminati - Presunta lesione dell'autonomia finanziaria - Compatibilità giustificata nella rilevanza e intensità di interessi unitari nel settore - Transitorietà delle disposizioni in materia - Non fondatezza.****(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144).
(Cost., artt. 117, 118 e 119).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna notificati il 31 marzo ed il 25 maggio 1989, depositati in cancelleria l'11 aprile ed il 2 giugno 1989 ed iscritti ai nn. 21, 22, 41 e 45 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avvocato Alberto Predieri per le Regioni Toscana e Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 31 marzo 1989 (R.Ric. n. 21/1989), la Regione Toscana ha impugnato l'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale», per sentire dichiarare l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989 dispone, al primo comma, la soppressione, dal 1° gennaio 1989, della imposta di soggiorno, come disciplinata dal decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 733, e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Al secondo comma stabilisce poi che alle Regioni, per il 1989 ed il 1990, siano attribuite somme di importo pari a quelle «devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica».

Ad avviso della Regione Toscana, posto che parte del gettito dell'imposta veniva erogato in precedenza a norma del decreto-legge 23 dicembre 1977 n. 936 («Misure fiscali urgenti») convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 38, l'art. 10 denunciato è lesivo dell'autonomia regionale in quanto viola i principi posti dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione «introducendo un vincolo di destinazione che è contrario alla autonomia, nonché alle norme della legge quadro sul turismo» 17 maggio 1983, n. 217.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che il secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989 trova corrispondenza, nella parte denunciata, con l'analogo principio posto dalla legge quadro sul turismo n. 217 del 1983: all'art. 4, infatti, essa ha stabilito, in via generale, che le entrate, anche tributarie, spettanti in base alla normativa vigente ai disciolti enti operanti nel settore del turismo fossero, con legge regionale, destinate agli organismi chiamati a subentrare a quelli nelle relative funzioni.

La norma, nell'ambito delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento, è perciò diretta, nel passaggio alla nuova organizzazione del turismo, su base regionale, ad assicurare una uniforme fonte di risorse finanziarie agli organismi operanti nel settore ed a garantire il flusso e la ripartizione dei mezzi destinati, sino ad allora, agli enti ed organismi che in precedenza svolgevano analoghe funzioni.

La norma denunciata, soggiunge l'Avvocatura, riproduce un vincolo di destinazione, corrispondente a quello posto dalla legge quadro, per le risorse «sostitutive» devolute in via transitoria per il 1989 ed il 1990 ai soggetti già beneficiari della imposta di soggiorno soppressa. Essa dimostra poi di avere avuto riguardo, da una parte, alla possibile varietà di articolazione degli organismi operanti nel settore turistico a seguito degli interventi legislativi delle singole regioni, e dall'altra, alla necessità di non sconvolgere l'equilibrio dell'azione di promozione e qualificazione turistica in vista delle manifestazioni sportive del 1990.

Va quindi escluso che la norma denunciata sia lesiva dell'autonomia regionale, non potendo la disciplina di risorse sostitutive, in via transitoria, di altre, comportare sostituzione nella titolarità del beneficio — e cioè devolvere definitivamente le somme alle Regioni —, senza contraddire al suo scopo; le Regioni sono invece, in aderenza ad un principio di coordinamento ed indirizzo, chiamate a convogliare le risorse in questione secondo i moduli organizzativi del settore da ciascuna realizzati.

Il vincolo di destinazione, conclude la difesa del Presidente del Consiglio, è poi conforme al criterio dettato dalla legge-quadro sul turismo, secondo cui le entrate di spettanza di preesistenti organismi devono essere destinate agli organismi omologhi di nuova istituzione regionale.

3. — La medesima questione è stata sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso avente identico contenuto del 31 marzo 1989 (R. ric. n. 22 del 1989).

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha svolto le medesime deduzioni difensive del giudizio promosso dalla Regione Toscana.

4. — La Regione Toscana ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale, con ricorso del 25 maggio 1989 (R. ric. n. 41 del 1989), proposto contro la legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, ricorso avente il medesimo contenuto di quelli sopra indicati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto di tenore testuale pressoché identico a quello depositato nei giudizi promossi avverso il decreto legge.

5. — La Regione Emilia-Romagna ha, a sua volta, sollevato la medesima questione, con ricorso del 25 maggio 1989 (R. ric. n. 45 del 1989) proposto contro la legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, ricorso avente il medesimo contenuto di quelli sopra indicati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio concludendo per l'infondatezza dopo aver svolto le stesse deduzioni di cui ai precedenti giudizi.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno impugnato, siccome lesiva della loro sfera di competenza, la norma contenuta nell'art. 10, comma secondo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

Ciascuna Regione ha proposto due distinti ricorsi — uno contro il decreto-legge e l'altro contro la legge di conversione — dal contenuto identico fra loro e rispetto ai ricorsi dell'altra. Ciò consente di passare all'esame della stessa questione così posta per la decisione mediante un'unica sentenza.

2. — Con il decreto-legge n. 66 del 1989, come sopra convertito in legge, è stata introdotta (art. 1) l'imposta comunale di esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese (I.C.I.A.P.), a decorrere dal 1989 e, come è precisato con la legge di conversione, «fino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali».

In tale quadro è stata soppressa (art. 10, comma primo) l'imposta comunale di soggiorno, di cui al Regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre sono state attribuite alle Regioni (art. 10, comma secondo), per i due (soli) anni 1988 e 1989, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito dell'imposta stessa, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, disponendosi in pari tempo che le somme così pervenute alle Regioni siano dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

Proprio di tale ultima disposizione — nella parte in cui sottopone l'erogazione finanziaria a vincolo di destinazione delle somme erogate a favore di enti predeterminati (le aziende di soggiorno e quelle di promozione turistica sono indicate nel decreto-legge, e gli enti provinciali per il turismo, con modificazione aggiuntiva che non sposta i termini della questione, nella legge di conversione) — si dolgono le Regioni ricorrenti. Le quali assumono che essa viola gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, comprimendo l'autonomia regionale finanziaria sul versante della spesa e discostandosi dalle norme (o dai principi) di cui alla legge-quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217.

In particolare, secondo le ricorrenti, la loro autonomia finanziaria sarebbe lesa dalla esclusione o dalla intollerabile limitazione della loro libertà nell'impiego delle somme erogate: esclusione o limitazione che la normativa in oggetto opererebbe per il fatto stesso di predeterminare i beneficiari finali dell'erogazione. La compressione dell'autonomia finanziaria regionale sul versante della spesa — consumata mediante il carattere fino a tal punto dettagliato della normativa impugnata — sarebbe tanto più grave in quanto sarebbero stati indicati quali beneficiari alcuni enti (l'azienda comunale autonoma di soggiorno e gli enti provinciali del turismo) dei quali è prevista la soppressione dalla legislazione statale vigente e particolarmente dalla citata legge-quadro sul turismo. Inoltre, la destinazione vincolata sarebbe in contrasto con quest'ultima legge, perché impedirebbe l'utilizzazione delle somme erogate a fini da essa contemplati, come la programmazione turistica.

3. — Le censure non sono fondate.

Può senz'altro riconoscersi che un finanziamento come quello di cui si tratta non è coerente con il sistema della finanza derivata regionale — quale tracciato dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante la istituzione di fondi senza vincoli di destinazione — e che questa Corte, pur dando atto del delinearsi (accanto a quel sistema) di una prassi normativa di introduzione, per settori legati a interessi unitari di particolare rilevanza e intensità, di finanziamenti a destinazione vincolata (sentenze nn. 64 e 517 del 1987; nn. 356 e 357 del 1985), ha postulato, quale requisito di legittimità di simili operazioni sotto il profilo in esame, che alle Regioni sia garantita la libertà di valutazioni e di impieghi compatibile con la destinazione vincolata (cfr. le sentenze n. 64 del 1987 e nn. 356 e 357 del 1985).

Ma qui va anzitutto considerato che il contenuto della normativa impugnata sconta il carattere sostitutivo dell'attribuzione rispetto alla imposta di soggiorno contestualmente soppressa con riferimento alla destinazione vincolata dell'entrata che, presente in tutte le edizioni della detta imposta (cfr.: art. 7 del Regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739; art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174; art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38 e art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131), è ritenuta compatibile con il sistema della finanza regionale dall'art. 4, ultimo comma, della stessa legge-quadro per il turismo n. 217 del 1983. Compatibilità, codesta, che trova la sua giustificazione nella rilevanza e intensità di interessi unitari nel settore, desumibili dalla previsione di un particolare strumento di coordinamento della programmazione turistica e di un finanziamento aggiuntivo alle Regioni (rispettivamente artt. 2 e 13 della detta legge-quadro).

La misura adottata, peraltro, non è a tempo indeterminato — cioè essa non concreta una nuova forma di finanziamento a regime — ma è disposta in via transitoria (indirettamente in quanto riferita all'I.C.I.A.P., dal cui gettito sono prelevate le somme da erogare ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge come sopra convertito e della legge di conversione impugnata, essendo l'I.C.I.A.P. a sua volta introdotta, come è stato rilevato, in attesa della organica sistemazione normativa della finanza locale, ma soprattutto direttamente) in quanto la durata dell'attribuzione è limitata ai soli due anni 1988 e 1989.

Sostitutività e transitorietà sono qui intimamente collegate e si concretano nella provvisorietà ed eccezionalità della normativa. Orbene tali caratteristiche — in una con la correlata necessità obiettiva di provvedere al finanziamento di enti abilitati allo svolgimento di attività turistiche anche se in via di soppressione —, se apprezzate con specifico riguardo alla ben precisa limitazione della erogazione a due anni, valgono a rendere tollerabile per l'autonomia regionale le compressioni esercitate (cfr., per analogia visuale, le sentenze di questa Corte n. 610 del 1988, n. 345 del 1984 e n. 307 del 1983).

Non si oppongono a tale conclusione le considerazioni delle Regioni ricorrenti circa la previsione, quali beneficiari del finanziamento, di enti già soppressi e circa l'impossibilità della destinazione delle somme erogate al fine della programmazione turistica.

Quanto al primo profilo è sufficiente osservare che la disposizione muove dal presupposto, conforme a realtà, che non in tutte le regioni le aziende di soggiorno e gli enti provinciali per il turismo siano stati soppressi e che, come pur previsto dall'art. 4 della legge-quadro sul turismo, siano state costituite le aziende di promozione turistica, e così prevede che l'erogazione sia destinata agli enti turistici in vita, a seconda dei casi perché non ancora soppressi o perché nuovamente istituiti in via duratura.

Quanto al secondo profilo — anche a prescindere da ogni riserva sulla tesi delle Regioni ricorrenti, che il legislatore statale non possa discostarsi da quanto precedentemente stabilito con una propria legge-cornice — è appena il caso di osservare che non vi è alcuna incompatibilità fra la previsione del finanziamento aggiuntivo in argomento e la regolamentazione del finanziamento aggiuntivo previsto in stretta correlazione con la programmazione turistica, ai sensi degli artt. 2, 13 e 14 della legge-quadro sul turismo.

Certo, mentre si ritiene giustificata per quanto finora detto la normativa esaminata, è necessario rilevare come, nel disporre in tema di finanziamento nei confronti delle Regioni, non possa procedersi per interventi frammentati, al di fuori di qualsiasi disegno coerente, senza che rischi di rimanerne inficiata la correttezza dell'indirizzo normativo (quando non la stessa legittimità delle singole normative in cui l'indirizzo si concreta) in riferimento a una sostanziale vanificazione dell'autonomia finanziaria regionale, perpetrata attraverso l'elusione dell'esigenza delle Regioni di impostare mediante tempestive determinazioni una propria politica di spesa (cfr. sentenze n. 610 del 1988 e n. 271 del 1986).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rimitti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell'art. 10, comma secondo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1139

N. 506

Sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Geometri liberi professionisti - Titolari di pensione di anzianità - Divieto di reinscrizione all'albo - Soggetti fruitori di trattamento pensionistico erogato dallo Stato o altro ente previdenziale per iscrizione obbligatoria - Divieto di iscrizione all'albo - Mancata previsione - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, artt. 3, 4 e 22).

(Cost., artt. 3, 4 e 35).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal

Consiglio Nazionale dei Geometri sul ricorso proposto da Trocchi Cesare contro il Collegio dei Geometri della Provincia di Frosinone, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Trocchi Cesare nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Marsilio Casale per Trocchi Cesare e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio Nazionale dei Geometri — in un giudizio promosso da un geometra, già titolare di pensione di anzianità della Banca d'Italia, avverso il provvedimento del Consiglio Provinciale, che aveva respinto la sua domanda di reinscrizione all'albo — con ordinanza in data 5 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 aprile 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella parte in cui non prevedono un divieto di iscrizione all'Albo dei geometri per soggetti che già fruiscono di un trattamento pensionistico erogato dallo Stato o da altro ente di previdenza in conseguenza di iscrizione obbligatoria.

Secondo il Consiglio *a quo*, le dette norme sono penalizzanti e discriminanti nei confronti dei geometri liberi-professionisti. Poiché mentre a questi ultimi, è inibito, una volta che abbiano conseguito un trattamento pensionistico (di anzianità o di inabilità) a carico della Cassa di previdenza, di continuare ad esercitare la loro professione e di svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa (autonoma o subordinata), viceversa, nessuna preclusione sussiste per l'iscrizione all'albo professionale di geometri che già godano di un trattamento pensionistico in dipendenza di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria ed anzi è previsto che per questi ultimi l'iscrizione alla Cassa sia meramente facoltativa.

Considerate omogenee le posizioni di fondo dei geometri pensionati (quale che sia l'ente erogatore del trattamento di quiescenza), non si comprende perché ad alcuni dovrebbe essere consentito l'esercizio della libera professione, mentre ad altri ciò dovrebbe essere tassativamente inibito. Né, d'altronde, appare logico, razionale ed ammissibile che il diritto al lavoro risulti garantito e tutelato solo con riguardo ai geometri che non abbiano in precedenza svolto attività libero-professionale e non anche nei confronti di quegli altri soggetti che hanno sempre esercitato la libera professione e intenderebbero continuare a svolgerla, pur dopo avere conseguito il trattamento pensionistico erogato dalla loro Cassa di previdenza.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il ricorrente che ha concluso per la infondatezza della questione in quanto sarebbero poste in comparazione situazioni non omogenee risultanti dall'applicazione di diversi Istituti.

3. — È anche intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione in quanto, siccome oggetto del giudizio era l'iscrizione all'albo, non si sarebbero dovute censurare le norme che regolano l'iscrizione alla Cassa da parte dei pensionati presso altri regimi previdenziali ma le norme che regolano l'iscrizione all'albo le quali, peraltro, siccome norme regolamentari, non potrebbero formare oggetto di giudizio di legittimità costituzionale (regio-decreto n. 274 del 1929).

Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione in quanto si denuncia la irrazionalità delle norme impugnate non perché consentono l'iscrizione all'albo di geometri che fruiscono già di trattamenti previdenziali erogati da enti diversi dalla Cassa ma perché dispongono che il geometra libero professionista, iscritto alla Cassa Nazionale per geometri, per fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità deve cancellarsi dall'albo. E si fa, invece, riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione. Individuata una situazione di discriminazione (cancellazione dall'albo dei geometri liberi professionisti pensionati dalla Cassa), si impugnano le norme che consentono l'iscrizione di geometri già pensionati presso altri enti previdenziali.

Si rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che «il controllo della osservanza del principio di uguaglianza, nei suoi termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni raffrontate avvenga in vista del loro riequilibrio mediante parificazione della posizione assunta come discriminatoria a quella di cui si chiede l'applicazione» (sentenza n. 220 del 1982).

Considerato in diritto

1. — È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella parte in cui non prevedono un divieto di iscrizione all'albo dei geometri per soggetti che già fruiscono di trattamento pensionistico a carico dello Stato o di enti di previdenza diversi dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza in favore dei geometri, perché violerebbero gli articoli:

a) 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che determinano in danno dei geometri che fruiscono di pensione di anzianità o di inabilità a carico di detta Cassa, per i quali l'erogazione della pensione stessa presuppone la cancellazione dall'albo professionale;

b) 4 e 35 della Costituzione, per la minorata tutela del diritto al lavoro che siffatto regime di incompatibilità produce nei confronti di tale ultima categoria di professionisti.

2. — È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nel rilievo secondo cui la proposta censura ha per oggetto le norme che disciplinano l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza per geometri anziché quelle che regolano l'iscrizione all'albo la cui applicazione è richiesta dal ricorrente e, quindi, sono le sole necessarie per decidere della controversia instaurata dinanzi al giudice *a quo*.

Il ricorrente ha domandato soltanto di essere iscritto all'albo dei geometri per esercitare la professione nonostante il pensionamento della Banca d'Italia.

L'eccezione va accolta.

Invero, la questione sollevata è priva di rilevanza perché è in controversia solo il diritto del ricorrente, quale geometra pensionato dalla Banca d'Italia, a iscriversi nell'albo dei geometri per l'esercizio professionale e non la sua iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e di assistenza a favore dei geometri che eroga solo trattamenti previdenziali (la pensione di vecchiaia, di invalidità ecc.).

Si osserva anche che, in base all'art. 22 della legge n. 773 del 1982 ora censurato, l'iscrizione alla suddetta Cassa, mentre è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali per geometri, è meramente facoltativa per quelli iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, come è il ricorrente titolare di una pensione della Banca d'Italia.

E nemmeno si evince dagli atti che sia stata avanzata dal ricorrente la richiesta di iscrizione alla Cassa di Previdenza.

Pertanto, la questione sollevata va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 della Costituzione, dal Consiglio Nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 507

Ordinanza 26 ottobre-15 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Contravvenzione agli obblighi inerenti - Trattamento sanzionatorio consequenziale - Fattispecie criminosa priva di elementi di identificazione predeterminati dalla legge ed anzi rimessi al potere discrezionale del giudice - Richiesta di una pronunzia interpretativa - Competenza del giudice a quo circa l'interpretazione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, primo e secondo comma, modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Natti Roberto, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che — nel corso del procedimento penale a carico di Natti Roberto, imputato del delitto di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, perché, essendogli stata applicata, con decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 1979, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cisternino, ometteva, una volta scarcerato dalla Casa circondariale di Roma, di presentarsi presso la locale questura «per la prescritta elezione di domicilio, funzionale all'avvio del soggiorno obbligato» — il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 dicembre 1988, ha sollevato:

a) in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quale modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, perché — con lo stabilire che «Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi a un anno» (primo comma) e che «Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la reclusione da due a cinque anni» (secondo comma) — «configura una fattispecie criminosa i cui elementi di identificazione non sono predeterminati dalla legge ma sono rimessi al potere discrezionale del giudice in misura esorbitante dal suo normale compito di interpretazione», nonché dell'art. 7 della stessa legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto — con lo stabilire che «Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione... è comunicato al questore per l'esecuzione», così concorrendo «a qualificare la fattispecie criminosa prevista dal citato art. 9» — «ne amplifica i caratteri di genericità ed incertezza, incorrendo nello stesso vizio di illegittimità costituzionale»;

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità «del citato art. 9, perché punisce irragionevolmente comportamenti che non sono invece sanzionati per soggetti che versano in condizioni analoghe in quanto sottoposti a misure di prevenzione ispirate ad identica *ratio*», con conseguente disparità di trattamento «tra le condotte punibili del soggiornante obbligato «semplice» e del soggiornante «mafioso», per il quale l'art. 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede la punizione (con pena identica a quella prevista dall'art. 9, 2° comma) soltanto in caso di «allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate: in via principale, inammissibili, avendo il Tribunale prospettato come «meramente ipotetica ed eventuale» l'esistenza nel caso di specie dell'elemento oggettivo del reato contestato, e ciò perché, «lungi dall'affermare che la interpretazione della normativa impugnata conduce a ritenere violati nella fattispecie gli obblighi della sorveglianza speciale», l'ordinanza di remissione si sarebbe limitata a richiamare «due diversi indirizzi della Corte di Cassazione, per dedurne una situazione di incertezza normativa che deriverebbe dalla insufficiente tipizzazione della fattispecie», indirizzi che, peraltro, condurrebbero entrambi «ad escludere nel caso concreto la sussistenza del reato e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 9 della legge 1423 / 56», senza che mai il Tribunale mostri «in alcun modo di far propria la interpretazione di cui contesta la legittimità», un'interpretazione, del resto, «contraddetta dalla stessa giurisprudenza richiamata nell'ordinanza»; e, in via subordinata, non fondate perché l'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 — norma strutturata in modo tale da non potersi qualificare né norma incriminatrice né norma concorrente «a configurare la fattispecie criminosa» — non sarebbe riconducibile al principio di tipicità, mentre l'art. 9 — norma «sufficientemente determinata» quanto a condotta punibile sotto il profilo dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione — non darebbe luogo ad «alcuna disparità di trattamento tra il "soggiornante obbligato semplice" e il "soggiornante mafioso", essendo del tutto pacifico che, in materia di misure di prevenzione, per le violazioni non espressamente sanzionate dalla legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro la mafia), trova applicazione la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)»;

Considerato che, con riferimento alla denuncia dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il giudice *a quo* si è effettivamente limitato a sottoporre a questa Corte le sue incertezze interpretative, conseguenti all'esistenza di più indirizzi giurisprudenziali circa l'atto di esecuzione che condiziona l'insorgere della condotta punibile, identificato dalla giurisprudenza ora «nella reiterazione della comunicazione del decreto che dispone la misura di prevenzione», ora «nell'accompagnamento coattivo dell'obbligato nel Comune di soggiorno», senza contare l'ulteriore interpretazione profilata dallo stesso giudice rimettente, quando — dopo aver rilevato «che il Nati non raggiunse Cisternino all'indomani della scarcerazione» — considera «ovvio... che il mancato raggiungimento del Comune designato dal decreto del Tribunale integri una violazione degli "obblighi inerenti alla sorveglianza speciale" con corredo di "obbligo di soggiorno" (art. 9, 1° e 2° comma)»;

che, pertanto, il giudice *a quo* non ha effettuato la necessaria scelta fra le diverse possibili interpretazioni dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così prospettando un normale dubbio interpretativo, come la medesima ordinanza di remissione implicitamente conferma, allorché chiede alla Corte «anche soltanto la dichiarazione, per via interpretativa di rigetto, di quella "norma" — estraibile da tale complesso — che sanziona la condotta attiva attribuita all'imputato»;

che, perciò, la questione di legittimità dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, così come proposta, è manifestamente inammissibile, spettando esclusivamente al giudice *a quo* interpretare la norma denunciata (v. sentenze n. 427 del 1989, n. 225 del 1983, n. 109 del 1982);

che, analogamente, la questione di legittimità dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, e la questione di legittimità dell'art. 7 della stessa legge n. 1423 del 1956 — e, più precisamente, del suo primo comma (richiamato solo in quanto vi si regolano le modalità esecutive del provvedimento con il quale viene applicata la misura di prevenzione) — sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, vanno dichiarate manifestamente inammissibili, trattandosi di censure dipendenti dall'irrisolto dubbio interpretativo da cui è scaturita la denuncia di indeterminatezza rivolta allo stesso art. 9, primo e secondo comma.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), nonché dell'art. 7 della stessa legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 9 dicembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1141

n. 508

Ordinanza 26 ottobre-15 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Riunione delle cause - Capo dell'ufficio giudiziario - Assoluta discrezionalità del potere relativo -
Questione già decisa (sentenza n. 143/1973 e ordinanza n. 93/1988) - Potere rientrante nella funzione di direzione dell'ufficio - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., artt. 274 e 151 delle disposizioni attuative del c.p.e.).

(Cost., artt. 25 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice di procedura civile e dell'art. 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promossi con n. 6 ordinanze emesse il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 257, 258, 259, 334, 335 e 351 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* nn. 22, 28 e 35, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988, in causa tra Del Ry Rosanna e il Centro Milanese per lo sport e la ricreazione (R.O. n. 257 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, interpretati nel senso che attribuiscono al Capo dell'Ufficio giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella riunione delle cause;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 25 della Costituzione, essendo le cause sottratte al giudice naturale, e l'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il giudice è soggetto solo alla legge;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso preliminarmente per la inammissibilità della questione perché è stata omessa la motivazione in punto di rilevanza, tanto più che, non vertendo il giudizio sulla legittimità del decreto di riassegnazione della causa,

l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate non eliminerebbe il potere-dovere del giudice *a quo* di definire il giudizio; e, nel merito, per la infondatezza della questione, dolendosi il giudice *a quo* non della portata astratta delle norme ma della loro applicazione in concreto, per cui non sarebbero violati i precetti costituzionali invocati;

che lo stesso Pretore ha sollevato la stessa questione sempre in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione con identica motivazione, con le ordinanze R.O. nn. 258, 259, 334, 335, 351, di pari data, rispettivamente nei procedimenti instaurati da Rossetti Enzo, Campioni Paolo, Acciario Giovanna (n. 3 ord.), contro lo stesso Centro Milanese per lo sport e la ricreazione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso sempre per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che le sei ordinanze, siccome prospettano identica questione, possono essere riunite e decise con un unico provvedimento;

che l'eccezione di inammissibilità va disattesa in quanto la rilevanza della questione risulta essere sufficientemente motivata, intendendosi porre nel nulla il decreto del Capo dell'Ufficio di riassegnazione delle cause;

che questa Corte (sentenza n. 143 del 1973 e ordinanza n. 93 del 1988) ha già ritenuto non illegittimo il potere discrezionale del Pretore titolare in materia di distribuzione del lavoro e di assegnazione delle cause tra i vari magistrati della Pretura, rientrando nella funzione di direzione dell'Ufficio a lui attribuita, purché siano osservati i limiti costituzionali (art. 101 della Costituzione);

che detta funzione deve essere svolta per obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell'Ufficio e di agevolarne l'efficienza;

che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo (sentenza n. 274 del 1974); che tra essi si annoverano le norme che prevedono spostamenti di competenza in favore di un giudice diverso, ma pur sempre preconstituito, anche per ragioni di connessione delle cause; che detto spostamento di competenza è stabilito a priori dalla norma denunciata e non lascia adito a deroghe discrezionali;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ritirisce i ricorsi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 509

Ordinanza 26 ottobre-15 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Irpef - Società di capitali - Tassazione degli utili - Detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente - Subordinazione alla denuncia degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata - Medesima questione già dichiarata infondata (sentenza n. 186/1982) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 130 e 940 del 1988) - Manifesta infondatezza.****(Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma).****(Cost., artt. 3 e 53):**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime del reddito tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 settembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Monza sui ricorsi proposti da Gamboni Paolo contro l'Ufficio II. DD. di Monza, iscritti ai nn. 275 e 276 del registro ordinanze 1989, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento promosso da Gamboni Paolo per ottenere l'annullamento dell'accertamento con cui si rettificava la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per l'anno 1980, con ordinanza del 18 settembre 1987, pervenuta alla Corte il 23 maggio 1989 (R.O. n. 275 del 1989), la Commissione Tributaria di primo grado di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente per la tassazione degli utili della società di capitali alla indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata;

che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra coloro che non adempiono completamente e correttamente agli obblighi di dichiarazione dei redditi e coloro che vi adempiono correttamente e completamente, nonché l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta dovuta è determinata non in funzione degli accertati indici di ricchezza ma in funzione degli obblighi formali e strumentali violati;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

che la stessa Commissione Tributaria di primo grado di Monza, nel procedimento promosso dallo stesso Gamboni Paolo per l'anno 1981, con ordinanza di pari data (R.O. n. 276 del 1989), ha sollevato identica questione;

Considerato che i due ricorsi, siccome prospettano la stessa questione, possono essere riuniti e decisi con lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;

che la stessa questione è stata dichiarata infondata con la sentenza n. 186 del 1982 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 130 e n. 940 del 1988;

che non sono stati proposti motivi nuovi e diversi per mutare le precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinunse i ricorsi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Monza, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1143

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 88

Ricorso depositato in cancelleria il 2 novembre 1989
(della regione Lombardia)

Regione Lombardia - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Uffici regionali di statistica - Subordinazione all'Istat per gli indirizzi tecnici ed organizzativi e per il coordinamento delle attività statistiche - Costituzione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica presso l'Istat - Attribuzione alle regioni di un solo rappresentante - Conferimento a detto organo di poteri di indirizzo e di coordinamento per di più non vincolati a criteri legislativamente predeterminati - Attribuzione agli uffici di statistica presso le prefetture di compiti di coordinamento, collegamento ed interconnessione a livello provinciale delle fonti pubbliche di raccolta ed elaborazione dati statistici - Divieto di comunicazione dei dati Istat, se non in forma aggregata, anche per le regioni - Attribuzione di poteri di indirizzo e coordinamento non solo tecnici attribuiti ad organi statali (Istat - Comitato e uffici di prefettura) diversi dal Governo - Lesione dell'autonomia e delle competenze regionali.

(D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 3, quarto comma, 9, secondo comma, 15, primo comma, lett. c), 17, secondo e sesto comma, e 21).

(Cost., artt. 5, 117 e 118).

Ricorso della regione Lombardia, in personale del presidente della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 47488 del 17 ottobre 1989, rappresentato e difeso dagli avv. ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.P.R. 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 222 del 22 settembre 1989, e contenente «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Il d.P.R. 6 settembre 1989, n. 322, in attuazione della delega disposta con l'art. 24 della legge n. 400/1988, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del «Sistema statistico nazionale», prevedendo che facciano parte di tale sistema l'Istat, gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, quelli degli enti locali e quelli di altri enti ed organismi pubblici (art. 2).

Per quanto riguarda in particolare gli uffici di statistica delle regioni (e delle province autonome) l'art. 5 del decreto, con impostazione fondamentalmente corretta, stabilisce che spetta a ciascuna regione o provincia autonoma «istituire con propria legge uffici di statistica» (comma 1); che «il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome» (secondo comma); che «l'Istat esercita nei confronti degli uffici di cui al primo comma poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie» (terzo comma).

Da un lato quindi gli uffici di statistica delle regioni fanno parte del sistema statistico nazionale, e sono tenuti a operare con metodologie omogenee in modo da assicurare l'unità del sistema; dall'altro lato però il necessario rispetto della posizione costituzionale delle regioni impone che, a differenza di tutti gli altri enti facenti parte del sistema, le regioni e i rispettivi uffici statistici operino in autonomia, essendo soggetti (oltre che agli indirizzi squisitamente tecnici necessari per assicurare tale omogeneità metodologica) alla sola potestà di indirizzo e coordinamento riservata allo Stato, ed esercitata nelle forme di cui all'art. 2, lett. d), della legge n. 400/1988 e nei limiti indicati nella elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Questa, come si è detto, è l'impostazione fondamentalmente corretta che sembra emergere dalle disposizioni dell'art. 5.

Ma il provvedimento legislativo impugnato, contraddicendo questa impostazione, contiene per altre disposizioni che appaiono invece lesive della posizione costituzionale delle regioni.

L'art. 15, nel definire i compiti dell'Istat, dispone che l'istituto provvede fra l'altro «all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del sistema statistico nazionale di cui all'art. 2» (quindi anche degli uffici di statistica delle regioni). Mentre ai sensi dell'art. 5, terzo comma, i poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat sono solo quelli «tecnici», esercitabili allo scopo di rendere omogenee le metodologie degli uffici, il compito enunciato nell'art. 15, lett. c), si estende invece genericamente «all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche» di tutti gli uffici, sconfinando quindi nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento che dovrebbero restare riservati, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, dallo stesso d.P.R., al Consiglio dei Ministri, e che secondo la giurisprudenza di questa Corte possono comunque essere esercitati solo da organi di governo.

Si aggiunga che tali poteri di indirizzo e coordinamento sono attribuiti senza alcuna prefessione di criteri, e quindi in violazione della riserva di legge che sussiste in questo ambito (sent. n. 150/1982, n. del 1989).

Ma non basta. L'art. 17, nel disciplinare il neo-costituito «comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica», contiene altre disposizioni incoerenti con quelle dell'art. 5, e lesive dell'autonomia regionale.

Anzitutto è da osservare che nella composizione del comitato vi è un evidente e assurdo squilibrio: sul totale di 22 membri, accanto a 14 membri di provenienza statale (fra cui ben 10 in rappresentanza delle amministrazioni statali) a un rappresentante dell'U.P.I. uno dell'Unioncamere e a ben 3 rappresentanti dell'ANCI, siede nel comitato un solo rappresentante delle regioni, designato fra i propri membri dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni!

Che la rappresentanza di tutte le regioni italiane sia pari a un terzo di quella assicurata all'associazione dei comuni, e a un quinto di quella complessivamente assicurata agli enti locali, non può non sorprendere.

Ma tale squilibrio numerico si traduce altresì in una lesione della posizione costituzionale delle regioni, i cui uffici di statistica pure dovrebbero avere un rilievo primario nel sistema nazionale (è noto, fra l'altro, che le regioni erano definite come aree di riferimento per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici addirittura prima che fossero riconosciute dalla Costituzione come enti autonomi e collettività autogovernantesi).

Il medesimo art. 17, al sesto comma, prevede che il comitato in esame emani, oltre che direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica dello Stato e degli enti locali (come è confermato anche dall'art. 3, quinto comma), anche «atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del sistema statistico nazionale di cui all'art. 2», quindi anche degli uffici delle regioni.

Tale esplicita previsione contraddice oltre tutto quanto sembrerebbe emergere dal primo comma del medesimo art. 17, ove si prevede la costituzione del comitato «per l'esercizio delle funzioni direttive dell'Istat nei confronti degli uffici informativi statistici costituiti ai sensi dell'art. 3»; e contraddice quanto sembrerebbe emergere dal confronto fra l'art. 3, quinto comma, ove si prevede che i soli uffici di statistica dello Stato e degli enti locali esercitino la propria attività «secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17», e l'art. 5, ove a proposito degli uffici statistici delle regioni si omette qualsiasi riferimento al comitato, limitandosi a prevedere i poteri di indirizzo e coordinamento del Consiglio dei Ministri e quelli tecnici dell'Istat.

In ogni caso, i poteri di indirizzo e coordinamento del comitato — se anche fossero riconducibili a quelli attribuiti all'Istat dall'art. 15 — appaiono ancora una volta illegittimamente estensivi rispetto ai poteri solo tecnici posti in capo all'Istat dall'art. 5, terzo comma.

Come nell'art. 15, lett. c), anziché limitarsi a prevedere poteri di indirizzo e coordinamento tecnici allo scopo di rendere omogenee le metodologie degli uffici, si configura qui una più ampia e generica emanazione di «atti di indirizzo», rivolti anche agli uffici delle regioni, e quindi lesivi dell'autonomia regionale, invasivi della sfera che l'art. 5, secondo comma, sembra invece (correttamente) riservare al Consiglio dei Ministri, e per di più non vincolati a criteri legislativamente predeterminati.

Ciò del resto è confermato in pieno dall'art. 21 del decreto impugnato, che definisce l'oggetto delle «direttive» e degli «atti di indirizzo del comitato previsti dal sesto comma dell'art. 17».

Tale oggetto comprende «gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale» (lett. a), «le iniziative per l'attuazione del predetto programma» (lett. b), «i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del sistema statistico nazionale» (lett. c); quindi anche degli uffici delle regioni: cfr. art. 2, lett. c); «i criteri e le modalità per l'intercambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del sistema statistico nazionale» (lett. d).

Ora, è di tutta evidenza come tali oggetti vadano ben al di là dell'indirizzo e del coordinamento tecnici, allo scopo di rendere omogenee le metodologie. In particolare, si prevede qui un indirizzo e coordinamento nell'attuazione ed esecuzione del programma (lettere *a* e *b*) che sembra configurarsi come potere di vincolare nel dettaglio le attività degli uffici di statistica, anche quelli delle regioni, posto che anche tali uffici collaboreranno all'attuazione del programma statistico nazionale.

Ancora più grave è la previsione secondo cui gli atti di indirizzo del comitato avranno ad oggetto «i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici», con espressa estensione agli uffici delle regioni. Il «coordinamento metodologico» di cui all'art. 5, terzo comma, non può infatti evidentemente comprendere le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento degli uffici costituzionalmente autonomi come le regioni.

A sua volta, l'art. 3, quarto comma, del provvedimento impugnato attribuisce agli «uffici di statistica costituiti presso le prefetture» il compito di assicurare «anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'Istat», fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, primo comma, lett. *c*), della legge n. 400/1988.

Nuovamente si configura qui un potere di coordinamento (non solo tecnico, stando al testo delle disposizioni) posto in capo ad organi non di governo, e diversi da quelli previsti dall'art. 5, ed esercitabile nei confronti di «tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici», quindi, a quanto sembra, anche degli uffici di statistica delle regioni: potere, dunque ancora una volta, lesivo dell'autonomia regionale.

Non cambia la conclusione per il fatto che nell'art. 3, quarto comma, sono fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo.

A parte il fatto che si tratta ancora una volta di un organo dello Stato, ma non di un organo di Governo, le competenze del commissario del Governo, ai sensi dell'art. 13, lett. *c*), legge n. 400/1988, si sostanziano nella «raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali»; nella fornitura di dati ed elementi per la redazione della relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; e, per quanto riguarda specificamente l'attività statistica, che qui viene in considerazione, nell'agire «d'intesa con l'Istituto centrale di statistica ... e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio di dati di rilevanza statistica».

Non si tratta dunque dei poteri di coordinamento delle fonti statistiche, i quali risultano attribuiti *in toto* agli uffici di statistica presso le prefetture.

Più in generale, il sistema che emerge dall'art. 3, in specie dal suo quarto comma, appare improntato a criteri che escludono le regioni e i rispettivi uffici di statistica da quello che dovrebbe essere il loro ruolo naturale di sedi di coordinamento a livello locale e regionale e di raccordo con gli organismi centrali competenti in materia di statistica, affidandosi tale compito di coordinamento e di snodo, invece, agli uffici delle prefetture.

La inclusione degli uffici di statistica delle regioni nel sistema statistico nazionale si rivela allora una sorta di beffa: essa comporta bensì la soggezione degli uffici di statistica delle regioni agli indirizzi centrali, ma contemporaneamente questi ultimi sono tagliati fuori dal ruolo di raccordo con gli uffici periferici e degli enti locali.

Come si sa, la raccolta dei dati statistici è assicurata, alla base, soprattutto dagli enti locali e dalle camere di commercio. Prevedere pertanto che questo insieme di «terminali» di base faccia capo, per il collegamento e il coordinamento, esclusivamente alle prefetture, a loro volta collegate direttamente all'Istat, e non alle regioni, significa in sostanza precludere a queste ultime la possibilità di disporre dei dati (se non, per così dire, in seconda battuta, e cioè in quanto forniti ad esse dal centro) e di svolgere un ruolo significativo nel sistema.

Anche l'art. 3 del d.P.R. n. 322/1989, dunque, per le parti indicate, appare lesivo della posizione costituzionale delle regioni.

L'art. 9 («disposizioni per la tutela del segreto statistico») del provvedimento impugnato al secondo comma stabilisce che «i dati di cui al primo comma», cioè «i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica», «non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione».

Ora, tale disposizione potrebbe intendersi nel senso che essa precluda la comunicazione di dati non aggregati agli uffici delle pubbliche amministrazioni diversi dagli uffici di statistica facenti parte del sistema statistico nazionale (art. 2), e quindi non implichi affatto che anche i dati messi a disposizione degli uffici di statistica delle regioni possano essere solo aggregati.

Tale interpretazione potrebbe essere convalidata fra l'altro dal fatto che l'art. 21, lett. d), del medesimo d.P.R. n. 322, laddove prevede come oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del comitato di cui all'art. 17 «i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati ... fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del sistema statistico nazionale», richiede che sia assicurato «il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8», concernenti il segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica, mentre non fa alcun cenno all'art. 9, che conerne la tutela del segreto statistico: onde si potrebbe ritenere che, appunto, nei rapporti fra Istat ed uffici di statistica a tutti i livelli, ivi compresi quelli delle regioni, non valga il limite, previsto dall'art. 9, secondo comma, della comunicazione dei dati solo in forma aggregata.

Se, peraltro, tale disposizione dovesse intendersi, invece nel senso che detta limitazione, e quindi il divieto di comunicare i dati se non in forma aggregata, si estende anche alla comunicazione dei dati agli uffici di statistica delle regioni, essa apparirebbe lesiva della posizione costituzionale delle regioni.

Infatti, poichè, come si è ricordato, la raccolta e l'elaborazione dei dati alla base viene assicurata dagli enti locali, i quali li trasmettono per lo più direttamente all'ISTAT, senza passare attraverso gli uffici di statistica delle regioni, se questi ultimi potessero ricevere dall'Istat solo dati aggregati, ciò comporterebbe l'impossibilità per i medesimi di effettuare qualsiasi autonoma elaborazione, che richieda di prendere le mosse da dati individuali o da aggregazioni di questi diverse da quelle effettuate per i suoi fini dall'Istat.

P. Q. M.

la regione ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma; 9, secondo comma; 15, primo comma, lett. c); 17, secondo e sesto comma; e 21 del d.P.R. 6 settembre 1989, n. 322, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUCCA

89C1119

N. 89

*Ricorso depositato in cancelleria il 2 novembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Liguria - Personale dipendente dai gruppi consiliari - Conferimento di incarico di lavoro a seguito di richiesta nominativa del capo-gruppo - Possibilità di inquadramento, a domanda, nella corrispondente qualifica funzionale del ruolo regionale, previo superamento di apposito concorso riservato - Violazione del principio del concorso pubblico - Possibilità di creare situazioni di sperequazione nei confronti del personale di ruolo - Incidenza sul buon andamento dei pubblici uffici.

(Legge regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, art. 4).

(Cost., artt. 3, 51 e 97).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Liguria, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale, riapprovata il 4 ottobre 1989, recante «Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984, n. 49 - Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione di personale», (in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).

1. — Con legge approvata l'8 febbraio 1989 la regione Liguria si è prefissa, come da relazione illustrativa della relativa proposta, di razionalizzare la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai gruppi consiliari secondo il criterio — valido in via di principio — di assegnare a tali gruppi esclusivamente personale dipendente dalla regione o da altri enti pubblici, a tal fine comandato presso la regione.

Tale legge, con la quale sono state introdotte alcune modifiche a quella n. 49 del 30 ottobre 1984, ha tra l'altro previsto (all'art. 4) che il personale in servizio presso i gruppi consiliari in base ad incarico susseguente a richiesta nominativa del capo-gruppo, a sensi dell'art. 3 della citata legge n. 49/1984, venga — a domanda — inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo regionale previo superamento di apposito concorso riservato.

2. — Con provvedimento 13 marzo 1989 il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del consiglio, avendo rilevato che la riferita disposizione di cui all'art. 4, col prevedere l'inquadramento nei ruoli regionali mediante apposito concorso riservato al personale «a contratto», si ponesse in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione oltre che con le disposizioni del vigente accordo per il personale regionale, già recepito dalla stessa regione.

Poiché in data 9 ottobre 1989 è pervenuta comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nella seduta del 4 ottobre 1989, dell'identico testo normativo fatto oggetto del rinvio, il deducente presidente, giusta delibera del Consiglio dei Ministri che sarà depositata con gli altri atti, propone ricorso per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge.

Come si desume dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, in relazione ai principi fissati dal primo comma dello stesso articolo, il concorso è lo strumento tipicamente ordinato a garantire la selezione dei più meritevoli e, perciò, ad assicurare il reclutamento di chi — per vagliate capacità e preparazione — meglio possa contribuire alla realizzazione, in particolare, del buon andamento dei pubblici uffici.

A tali principi è uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, le cui disposizioni sono espressamente assunte a regole vincolanti per gli effetti di cui all'art. 117 della Costituzione.

La norma impugnata, che prevedendo un concorso «riservato» ad una circoscritta categoria di soggetti (mai impegnata nell'espletamento di mansioni negli uffici della regione) già si pone in contrasto con l'essenziale contenuto precettivo delle richiamate disposizioni, palesemente confligge — altresì — col principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche (stabilito all'art. 4 della citata legge-quadro) consentendo, ad esito della procedura concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali corrispondenti a quelle per le quali sia stato assunto il personale «a contratto» dei gruppi consiliari. L'accesso (a quanto pare, non in «sopranumero») nel ruolo del personale regionale non è, dunque, limitato alle qualifiche funzionali iniziali, con l'effetto che, alla sola condizione di aver maturato un anno di effettivo servizio, i destinatari della disposizione in esame (a suo tempo assunti tra estranei all'amministrazione regionale, senza «concorsuale» verifica della capacità e del livello di preparazione posseduti bensì in base a semplice richiesta nominativa del capo-gruppo per l'espletamento di mansioni proprie — in ipotesi — a qualifiche funzionali superiori) potrebbero godere di eccezionali benefici, di per sé sperequativi nei confronti del restante personale regionale (posto che il conseguimento di identiche qualifiche funzionali più elevate verrebbe a dipendere da diversi presupposti).

Non solo, quindi, va riconosciuta in contrasto col principio del concorso pubblico la previsione di un concorso riservato (non già a coloro che — pur senza occupare una posizione di ruolo — già siano alle dipendenze dell'amministrazione pubblica, bensì) ad estranei, ma deve pure convenirsi che coi precetti di cui agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione finisce col confliggere anche la norma — come quella impugnata — la quale induca all'instaurarsi di situazioni sperequate nell'ambito del personale di ruolo e, di per sé, suscettibili di innescare condizioni di lavoro non certo propizie alla realizzazione del buon andamento dei pubblici uffici.

P. Q. M.

Per i motivi esposti il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

n. 90

Ricorso depositato in cancelleria il 2 novembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Turismo ed industria alberghiera - Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990 - Attribuzione al provvedimento regionale di approvazione dei progetti urbanistici dell'efficacia di variante agli strumenti urbanistici e di deroga ai regolamenti edilizi - Conseguente sottrazione ai comuni delle competenze e dei poteri in materia di piani regolatori e regolamenti e trasformazione delle potestà decisionali degli stessi in facoltà propositive o di impulso.

(Legge regione Piemonte 5 ottobre 1989).
(Cost., artt. 117 e 128).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Piemonte, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge, riapprovata nella seduta consiliare del 5 ottobre 1989, recante «Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990», in relazione agli artt. 117 e 128 della Costituzione.

1. — Con legge approvata il 12 aprile 1989 la regione Piemonte, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dallo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, ha inteso farsi promotrice dello sviluppo e della qualificazione degli impianti turistico-alberghieri delineando un particolare e semplificato iter procedurale per la realizzazione, anche in deroga delle vigenti prescrizioni urbanistiche e regolamentari, di progetti edilizi finalizzati alla costruzione di nuove strutture o al recupero e miglioramento di quelle dismesse o in esercizio.

La legge prevedeva (all'art. 3) che sui progetti edilizi presentati dai soggetti interessati i comuni territorialmente competenti esprimessero parere — in particolare — sulla carenza in atto delle esistenti strutture e sulla necessità delle progettate iniziative in relazione all'avvio di politiche turistiche, nonché sulla congruità urbanistica dell'area indicata anche se difforme dalle prescrizioni dello strumento urbanistico generale e delle norme regolamentari. Sulla scorta dei pareri pervenute, la giunta regionale — informata preventivamente la competente commissione consiliare — avrebbe deciso con provvedimento motivato a riguardo dei progetti edilizi presentati, la cui approvazione, per tal modo intervenuta, avrebbe avuto effetto (art. 5) di «variante agli strumenti urbanistici», «deroga ai regolamenti edilizi», «esenzione dall'obbligo di inserimento in p.p.a.» ed infine — all'occorrenza — di «autorizzazione alla rimozione dei vincoli», sulle aree, rientranti nella competenza regionale. A completamento, da ultimo, dell'ora tratteggiato procedimento, si prevedeva (all'art. 6) il dovere di rilascio della concessione edilizia entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera regionale (di approvazione dei progetti) ovvero, in difetto, l'operatività delle regole proprie del silenzio-assenso.

2. — Con provvedimento 17 maggio 1989 il Governo rinviava la legge a nuovo esame del consiglio regionale, avendo rilevato: che la stessa, nel suo complesso, ingiustificatamente derogasse ai principi ed agli scopi sottesi al d.l. 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, siccome destinata ad essere applicabile sull'intero territorio regionale e non limitatamente alle località interessate dalle manifestazioni sportive del 1990; e che, più in particolare, l'art. 5, secondo comma, come pure l'art. 6, primo e secondo comma, si potessero in contrasto con l'art. 128 della Costituzione comportando indebita interferenza sulle competenze proprie degli enti locali in materia urbanistica ed edilizia.

Poiché in data 10 ottobre 1989 è pervenuta comunicazione dell'avvenuta riapprovazione della legge regionale in un testo identico a quello fatto oggetto del rinvio, il deducete presidente, giusta delibera 20 ottobre 1989 del Consiglio dei Ministri, ricorre per la declaratoria d'incostituzionalità delle riapprovate disposizioni.

3. — La denunciata legge regionale appare frutto di una singolare commistione tra le discipline che il legislatore nazionale ha rispettivamente emanato — sempre in vista delle imminenti manifestazioni sportive di rilevanza mondiale — per la realizzazione di strutture turistiche e ricettive e per interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati di calcio del 1990 (v. d.l. n. 465/1988, convertito in legge n. 556/1988, e — per altro verso — d.l. n. 121/1989, convertito in legge n. 205/1989).

Si impone, al proposito, una preliminare notazione essenziale: che, mentre le straordinarie misure così adottate dalla legge statale perseguono, anche attraverso una sorta di «concentrazione» delle necessarie procedure amministrative, una più sollecita realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (v. art. 1 del d.l. n. 121/1989 e art. 2, quinto comma, del d.l. n. 465/1988), le disposizioni dell'impugnata legge regionale si rivolgono ad iniziative edilizie (di «soggetti interessati», in genere: così l'art. 3) non connotate da uguale carattere di pubblicità.

Se, allora, la prevalenza dell'interesse pubblico giustifica, ragionevolmente, la «concentrazione» di fasi ed atti procedurali delineata dalla richiamata normativa nazionale, non sembra che identica giustificazione possa rinvenirsi a fondamento delle deroghe introdotte, con le disposizioni regionali in esame, non solo alla distribuzione di competenze amministrative (in particolare spettanti ai comuni) nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia ma, altresì, alle discipline procedurali stabilite dall'ordinamento, nelle stesse materie, per una equilibrata valutazione di contrapposti interessi dei singoli.

Il rilievo appare tanto più pertinente, poi, in quanto — così come sottolineato nel provvedimento di «rinvio» del Governo — nessuna limitazione territoriale risulta apposta all'applicabilità della eccezionale disciplina procedimentale, che si rende per ciò stesso operante anche nei casi, e nelle località, non direttamente coinvolti nelle manifestazioni sportive dei «Mondiali '90» e rispetto ai quali, quindi, neppure in maniera generica od indiretta parrebbe apprezzabile un interesse pubblico capace di giustificare le accennate deroghe alla normativa in vigore.

4. — Di certo, comunque, confligge con l'art. 128 della Costituzione la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5 che, conferendo al provvedimento regionale di approvazione dei progetti efficacia di variante agli strumenti urbanistici e deroga ai regolamenti edilizi, sottrae ai comuni, che ne sono i naturali attributari, le competenze ed i poteri in materia di piani regolatori e regolamenti, per trasferirli — sostanzialmente — alla giunta regionale la cui delibera finisce per ridurre una potestà decisionale, propria degli enti locali, al rango di semplice funzione propositiva o d'impulso per altrui determinazioni.

Non senza osservare, in proposito, che l'originaria portata percettiva della denunciata disposizione (invasiva delle attribuzioni spettanti, per legge statale, ai comuni) non appare — nella sostanza — modificata dall'inserimento, nel testo dell'art. 3 riapprovato, della facoltà dei comuni di richiedere con delibera *ad hoc* il provvedimento regionale di approvazione, qui in esame, mette conto di rimarcare anche per altro verso l'anomalia del meccanismo di «varianti», da introdursi negli strumenti urbanistici e di disciplina dell'attività edilizia, in nessun modo riconducibili alla *ratio* ispiratrice di speciali norme statali in materia (come ad es. l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1) le quali invero, senza tuttavia toccare i poteri decisionali del comune, trovano spiegazione nell'esigenza di accelerare (attraverso mere semplificazioni procedimentali) la realizzazione di opere pubbliche. E per vero, come già osservato, la disciplina dettata con la legge regionale si propone di promuovere essenzialmente l'iniziativa privata nel settore delle strutture turistico-alberghiere (neppure collegate con necessario vincolo territoriale alle località direttamente interessate alle manifestazioni dei «Mondiali '90» o almeno limitrofe alle sedi per queste prescelte), sì che il *vulnus* arrecato alle competenze comunali stabilite dalla legislazione urbanistica statale — e presidiata dagli artt. 128 della Costituzione e 2 del d.P.R. n. 616/1977 — non risulta in alcun modo giustificato.

P. Q. M.

Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 23 ottobre 1989

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

89C1121

N. 91

Ricorso depositato in cancelleria il 3 novembre 1989
(della regione Piemonte)

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Autoritativa determinazione del contenuto di tali convenzioni, effettuate con d.-l., secondo le pretese degli enti assicurativi in danno della regione - Fiscalizzazione di oneri sociali il cui ammontare è deciso da un soggetto terzo - Indebito accollo di contributi assicurativi e previdenziali senza corrispettivo trasferimento di fondi - Ornesso coordinamento della finanza statale con quella regionale - Illegittima lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Abuso di uno strumento normativo (d.-l.) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano ed in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/1988 - In subordinata: illegittima interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria - Compressione del diritto alla tutela giudiziaria spettante alle regioni.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 77, anche in relazione all'art. 15, della legge n. 400/1988, 81, quarto comma, 117, 118 e 119, anche in relazione agli artt. 16 e 22 della legge n. 845/1978 e legge n. 160/1975; in subordinata: Cost., artt. 24, 101 e 113).

Ricorso della regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* Vittorio Beltrami, autorizzato con delibera n. 2/32058 del 12 ottobre 1989, rappresentato e difeso dagli avv. ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Ruecca, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia, 1, come da procura speciale a rogito notar Benedetta Lattanzi, del collegio notarile dei distretti di Torino e Pinerolo, in data 17 ottobre 1989, rep. n. 13473, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, recante «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati».

FATTO

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante «Disciplina dell'apprendistato», prevede per gli apprendisti, all'art. 21, l'assistenza sociale obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità e vecchiaia, la TBC.

I contributi dovuti per tali assicurazioni dovevano essere versati (art. 22) tramite acquisto di un'apposita marca settimanale.

Al pagamento dei contributi in favore degli apprendisti artigiani provvedeva, «senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori», il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (F.A.P.L.), istituito dall'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (art. 28); l'erogazione delle somme avveniva con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo contratti da stipularsi, tra il Fondo e gli istituti previdenziali.

Nel quadro della riforma della formazione professionale, attuata con la legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della attribuzione alle regioni di competenze legislative e amministrative nella materia, l'art. 16 della stessa legge n. 845/1978 stabilì che «la regione, per i fini di cui all'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere su fondi di cui all'art. 22, primo comma» della medesima legge «delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani».

A sua volta l'art. 22 della legge n. 845/1978 prevede che le attività promosse dalle regioni sono finanziate «nell'ambito del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281», al quale sono conferiti gli stanziamenti statali già attinenti alle attività trasferite nonché la disponibilità del F.A.P.L. per l'anno 1979.

Nella stessa legge si prevede la soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori, la soppressione di tutti i contributi a carico di enti diversi previsti a favore del F.A.P.L. (art. 23), e l'abrogazione degli artt. 20 e 28 della legge n. 25/1955 (art. 16, ultimo comma).

L'onere per il pagamento dei contributi a carico della regione scatta dunque, secondo il chiaro tenore dell'art. 16, solo con la stipulazione delle convenzioni, in base e nei limiti delle stesse. A tali convenzioni tra regioni e istituti assicurativi non si è finora potuti addvenire sia per le pretese eccessive degli enti assicurativi (le stesse cifre sugli apprendisti artigiani fornite dall'I.N.P.S. non sono mai state uoche, essendosi talvolta scambiato il numero degli apprendisti artigiani con quello — chiaramente maggiore — di tutti gli apprendisti), sia per la sordità del Governo di fronte all'esigenza di trovare soluzioni ragionevoli alla vicenda.

Le ragionevoli richieste regionali sono così sintetizzabili:

- a) una convenzione-tipo valida per tutte le regioni, da determinarsi negli stessi termini in cui viveva il rapporto tra enti e Stato;
- b) un criterio, riconosciuto valido da tutte le parti, di certezza statistica sul numero degli apprendisti artigiani;
- c) una definizione univoca delle tariffe;
- d) procedure atte a garantire una semplificazione dei sistemi di conteggio.

Tali richieste non sono mai state ascoltate, e si è lasciato che il problema diventasse incandescente, specie tenendo conto che il fondo comune regionale, in cui confluirono le disponibilità del F.A.P.L. per il 1979, è andato col tempo decrescendo in termini reali, e talora addirittura è stato decurtato in termini nominali (art. 2, primo comma, del d.l. n. 677/1981), e che quindi le risorse a disposizione della regione sono andate in sostanza diminuendo nel tempo.

Per tutta risposta il Governo ha iniziato ad utilizzare l'arma impropria della decretazione di urgenza: dopo un primo tentativo effettuato con il d.l. 20 novembre 1985, n. 649 (art. 3), il Governo è tornato alla carica con il «decreto» del 31 dicembre 1988, n. 548 (art. 11), poi i decreti-legge n. 110/1989, n. 196/1989 e n. 279/1989, e infine adesso — nonostante le contestazioni regionali — con il d.l. n. 338/1989 il cui art. 8 recita:

«1. — Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. — Le convenzioni di cui al primo comma stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4% della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'art. 1 della legge 1º febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. — In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del secondo comma.

Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. — Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori».

Così facendo, il Governo ha inopinatamente abbracciato le tesi degli istituti assicuratori, facendo proprie incondizionatamente le pretese da essi sostenute circa l'*an* ed il *quantum* delle somme richieste alle regioni, e scaricando su queste ultime oneri insopportabili (ad esempio per la Lombardia si parla di oltre 150 miliardi, di cui le Marche di oltre 30 miliardi), a cui non corrisponde nessun contributo statale, e per di più oneri attinenti a materia (la previdenza sociale) in cui non vi è nessuna competenza regionale; anticipando altresì e anzi sostituendo con il decreto-legge le soluzioni giudiziarie che l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. avevano più volte prospettato di voler promuovere.

L'art. 8 del d.-l. n. 338/1989 è peraltro gravemente illegittimo e lesivo dell'autonomia regionale per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Violazione dell'art. 77 della Costituzione.

Come si è ricordato, la vicenda relativa ai contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani si trascina dal 1979: già si era tentato di intervenire nel dicembre 1988; l'urgenza dell'intervento normativo è dunque totalmente assente, e difettano i presupposti costituzionali per il ricorso al decreto-legge.

Di fronte al problema dell'*an* e del *quantum* dei contributi per gli apprendisti artigiani, sarebbe stato, a dir poco, più corretto che l'intervento seguisse l'ordinario procedimento legislativo, nell'ambito del quale, fra l'altro, le regioni avrebbero potuto esporre compiutamente le proprie ragioni.

Sotto altro profilo, non si può non sottolineare come il d.-l. impugnato difetti, in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/1988 e quindi con l'art. 77 della Costituzione, di un contenuto specifico, omogeneo, e corrispondente al titolo.

Queste violazioni dell'art. 77, come risulterà anche da quanto si esporrà in seguito, si riverberano immediatamente in una lesione delle competenze regionali.

2. — Violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

L'art. 8 del d.-l. n. 338/1989 accolla alle regioni oneri previdenziali ed assicurativi la cui corresponsione le regioni stesse hanno sempre contestato, non corrispondendo tale obbligo ad alcuna competenza regionale in materia, e traducendosi in una fiscalizzazione di oneri sociali operata in danno delle finanze regionali, con palese violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Alle regioni infatti non spetta alcuna competenza in materia previdenziale e tanto meno spettano competenze in ordine alla fissazione della misura dei contributi, che rimane affidata, ai sensi della legge n. 160/1975, a decreti del Ministro del lavoro: ora, la fiscalizzazione degli oneri sociali per gli apprendisti artigiani è sicuramente misura legittima e ammissibile, ma deve essere sopportata dalla collettività generale (e non a caso la misura degli oneri è determinata a livello centrale), non certo dalle regioni (che peraltro hanno solo limitate competenze in materia di finanza, e nessuna in materia previdenziale).

3. — Violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre ritenuto che l'art. 81, quarto comma, trovi applicazione anche per le leggi che pongono nuove spese a carico di enti pubblici diversi dallo Stato, e in particolare delle regioni: (giur. costante da Corte costituzionale, sent. n. 1/1966; v. da ultimo sentenze nn. 92/1981 e 307/1983): una legge non può accollare nuovi oneri alle regioni, senza fornire ad esse gli strumenti finanziari per farvi fronte. Ciò invece è quanto succede con il d.-l. n. 338/1989, che accolla *ex lege* alle finanze regionali contributi assicurativi e previdenziali, il cui pagamento — comunque contestato nell'*an* e nel *quantum* — avrebbe dovuto essere disciplinato da apposite convenzioni (si noti che ciò avrebbe consentito fra l'altro alle regioni di poter *quantificare* e *programmare* il numero delle persone interessate e le modalità di erogazione delle somme).

Da una situazione in cui l'obbligo del versamento e la sua misura dipendevano dalla stipula di apposite convenzioni tra regioni ed enti assicuratori, e quindi dalla libera volontà contrattuale delle parti, si pretende di passare ad una imposizione *ex lege* dell'obbligo di pagamento, in misura unilateralmente determinata dagli istituti assicuratori, addebitando direttamente alle regioni le quote comunicate dal Ministero del lavoro,

A tale obbligo di pagamento, precedentemente non esistente, sia perché contestato nell'an e nel quantum, sia perché derivante eventualmente solo dalle convenzioni, non fa riscontro alcuna corresponsione di mezzi da parte dello Stato: alle regioni viene imposto, per un numero di anni indeterminato, di rinunciare al 4% della propria quota del fondo comune per coprire l'onere dei contributi presuntivamente dovuti per gli anni passati, oltre che ad una ulteriore quota percentuale del fondo, totalmente sconosciuta perché l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.T.L. non sono in grado di calcolarla, per i contributi futuri.

La disposizione così congegnata comporta per la regione un onere cospicuo e non esattamente quantificabile (se non a posteriori), di fronte al quale non sussiste un adeguato trasferimento di risorse per il passato, né una garanzia di accrescimento del fondo comune per gli esercizi futuri.

In ogni caso, sarebbe stato corretto, quanto meno, prima determinare l'entità dell'onere addossato alla regione e confrontarlo con le somme trasferite dallo Stato per la formazione professionale.

È vero che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 845/1978, al fondo comune fu conferito «l'importo corrispondente alla disponibilità del fondo addressamento professionale lavoratori per l'anno 1979»: ma tale somma già nel 1979 era assolutamente insufficiente a coprire i contributi che ogni regione avrebbe dovuto pagare, e inoltre — soppresso il fondo e soppressi i contributi a favore di esso — essa non è stata in seguito accresciuta.

Su questo punto fondamentale della controversia, sulla congruità, cioè, delle risorse assegnate alle regioni e con le quali esse dovrebbero far fronte ai pagamenti dei contributi per gli apprendisti artigiani, ben potrebbe la Corte, se del caso, utilizzare — senza che ciò significhi sconfinare in valutazioni di merito — lo strumento dell'ordinanza istruttorio, al fine di ottenere dalle competenti amministrazioni statali e regionali dati certi e attendibili su cui fondare le successive valutazioni.

È comunque certo, come si è accennato, che l'entità delle somme confluite nel fondo a seguito della soppressione del F.A.P.L. non è mai stata rivalutata dopo il 1979.

Le previsioni di spesa del F.A.P.L. tra il 1972/73 e il 1977/78 (cioè tra l'anno di passaggio delle competenze per la formazione professionale alle regioni e la soppressione del F.A.P.L. stesso) sono state:

1972/73	L. 134.483.545.378
1973/74	» 157.186.872.743
1974/75	» 157.955.805.209
1975/76	» 131.502.838.735
1976/77	» 105.407.000.000
1977/78	» 117.355.000.000

Nella composizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, la componente costituita dai trasferimenti previsti dall'art. 23 della legge n. 845/1978 è tenuta evidenziata ed è inalterata dal 1979: non subisce cioè nessuna rivalutazione.

Una fortissima rivalutazione hanno invece subito i contributi da versare all'I.N.P.S. per gli apprendisti, che non sono più determinati dalle aliquote previste dall'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ma sono fissati annualmente mediante un decreto del Ministro del lavoro ai sensi della legge n. 160 del 3 giugno 1975.

I contributi sono così passati dalle 920 lire settimanali (comprendenti dell'I.N.A.I.T.L.) del 1976 alle 1271 del 1979, fino alle 3800 lire del 1988.

Si è venuta così a determinare una situazione per cui il Ministro del lavoro con proprio decreto rincarava annualmente delle spese considerate obbligatorie per le regioni, ma non viene incrementata quella aliquota di dotazione finanziaria destinate a farvi fronte.

E — si noti — il numero degli apprendisti è aumentato; ed è destinato ad aumentare in ragione della convenienza che hanno le imprese a servirsi di questo tipo di forza-lavoro.

Dell'intero contributo I.N.P.S. per gli apprendisti gravano sugli imprenditori solo 32 lire: e tale cifra è rimasta invece invariata dal 1976.

L'accollo del contributo I.N.P.S. per gli apprendisti artigiani sulle finanze pubbliche è una classica misura di fiscalizzazione di oneri sociali: ma se tale è la sua natura, a sopportarne l'onere deve essere tutta la collettività e non la regione (e il suo bilancio).

Il d.-l. n. 338 viola dunque gli artt. 81, quarto comma, e 119 (che impone alla legge di coordinare la finanza statale con quella regionale) della Costituzione nella misura in cui accolla autoritativamente (e non in seguito a convenzioni) il peso di una fiscalizzazione di oneri sociali sul bilancio di enti esponenziali di collettività parziali, quali le regioni.

Alla ragione, dunque, tocca pagare cifre relative a oneri fiscalizzati, il cui ammontare è deciso da un soggetto terzo, ed è aumentato di circa 3 volte dal 1979, senza che il fondo relativo a tali pagamenti sia mai stato rivalutato!

La violazione dell'art. 81, quarto comma, si sostanzia nell'accollo alle regioni di spese il cui ammontare non solo è nel tempo assolutamente indeterminato, ma cresce in relazione a due fattori (aumento degli apprendisti; aumento dei contributi) assolutamente non controllabili dalla regione: uno dei due fattori, anzi, è determinato direttamente dallo Stato (su evidente pressione degli istituti assicuratori).

Ciò che stupisce comunque, è che il Governo abbia sposato in pieno il punto di vista degli enti assicuratori: di fronte alla contestazione regionale sull'*an* e soprattutto sul *quantum* del dovuto. lo Stato ha deciso che le somme dovute dalle regioni sono «calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale...!»

Si tratta di una tecnica singolare: contestandosi un credito, nella sua esistenza e nella sua quantità, invece che perseguire le normali vie giudiziarie, si è ritenuto miglior partito (più rapido e più sicuro) quello di ottenere dal Governo un decreto-legge col quale si impone che le somme contestate siano in via autoritativa trattenute nella misura vantata dal presunto creditore - sulle somme spettanti al presunto debitore!

4. — Violazione degli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione.

Come si è accennato, la disposizione impugnata viene in sostanza a regolare autoritativamente un rapporto fra regioni e istituti assicurativi, definendone il contenuto in conformità alle pretese di questi ultimi e a danno delle regioni.

Ora, se si riconosce — come deve riconoscersi — che l'obbligo corrispondente alle somme che oggi si vorrebbero trattene alle regioni in precedenza non sussisteva, almeno nella misura oggi imposta, è inevitabile constatare la violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione.

Ma se, in denegata ipotesi, dovesse ritenersi che tale obbligo, benché contestato, già sussistesse, egualmente la disposizione impugnata sarebbe illegittima, in quanto essa avrebbe la portata e l'effetto di sostituire unilateralmente e autoritativamente una determinazione legislativa ad un accertamento, effettuato nella competente sede giurisdizionale e sulla base di una corretta ricognizione dei presupposti, dell'esistenza e dell'entità del presunto obbligo.

In tal modo l'art. 8 del d.l. n. 338/1989 verrebbe a violare palesemente gli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione, traducendosi in una indebita interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria nonché in una illegittima compressione del diritto, spettante alle regioni, alla tutela giudiziaria nei confronti delle pretese degli istituti assicurativi.

P. Q. M.

la regione Piemonte chiede che l'ec.c.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, in riferimento agli artt. 77 della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1988, e agli artt. 81, 117, 118 e 189 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 16 e 22 della legge n. 845/1978 e alla legge n. 160/1975, nonché, in subordine, in riferimento agli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione.

Milano, l'addì 22 ottobre 1989

Avv. prof. Valerio ONIDA

89C1122

N. 92

*Ricorso depositato in cancelleria il 6 novembre 1989
(della regione Veneto)*

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Imposizione per le regioni a statuto ordinario (nella specie: Veneto) di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Accantonamento da parte del Ministro del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Surretizia modifien del sistema normativo in materia di formazione professionale (legge n. 845/1978 e d.P.R. n. 616/1977 - Concreta imposizione per la regione di un sistema di assicurazione obbligatoria del rapporto di lavoro degli apprendisti artigiani - Declassamento della regione ad ente di mera esecuzione e di erogazione sotto il controllo di un organo centrale dello Stato - Lesione della competenza legislativa e amministrativa della regione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale, in particolare di quella finanziaria dello Stato.

(D.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e 77 in relazione all'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Cost., artt. 81, 117, 118 e 119 in relazione agli artt. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 261 e 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335; Cost., artt. 117, 118, 119 e 125 anche in relazione all'art. 5; legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 21; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 36; legge 21 dicembre 1978, n. 845, artt. 3, 4, 5, 16 e 22).

Ricorso in via principale della regione del Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, autorizzato con deliberazione rappresentata e difeso dagli avvocati prof. Giorgio Berti e Guido Viola, domiciliato elettivamente presso il secondo, via N. Piccolomini, 34, Roma, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, nel domicilio eletto presso l'Avvocatura generale dello Stato, Roma, per la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale della disposizione normativa dettata con l'art. 8 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1989, n. 237 «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati», disposizione normativa avente ad oggetto «assicurazione per gli apprendisti artigiani».

FATTO

L'impugnata disposizione dell'art. 8 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, dettata per le sole regioni a statuto ordinario, prevede che le regioni comunichino, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro «la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

Il secondo comma del citato art. 8 predetermina in parte il contenuto delle convenzioni, le quali dovrebbero stabilire anche «il pagamento in dieci annualità contanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti»; dette annualità non dovrebbero superare il limite, «per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione» del 2 per cento della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, fondo determinato, per l'anno 1989, con l'art. 1 della legge 1^o febbraio 1989, n. 40; ove la rateizzazione fosse insufficiente rispetto ai contributi dovuti, dovrebbe automaticamente aumentarsi il numero delle annualità di contribuzione a carico della regione. Quanto poi al terzo comma dell'art. 8, in esso si prevede che, in caso di mancata stipulazione delle convenzioni da parte delle regioni, il Ministero del tesoro provveda ad accantonare importi annuali corrispondenti a quelli cui le regioni sarebbero tenute sulla base delle stipulate convenzioni; tali importi dovrebbero essere scomputati dalle erogazioni spettanti alle regioni, per gli anni 1990 e successivi, come quota risultante, dalla ripartizione del fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970, e quindi direttamente corrisposti agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio. Infine, il quarto comma dell'art. 8, sempre per gli anni 1989 e successivi, dispone che comunque, sino alla stipula delle suddette convenzioni, i contributi che si affermano dovuti da ogni regione siano trattenuti sulle quote del fondo comune afferenti all'anno successivo a quello di competenza dei contributi sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

L'applicazione delle illustrate disposizioni determinerebbe per la regione Veneto le seguenti conseguenze:

- a) stipulazione delle convenzioni con l'I.N.A.I.L. e con l'I.N.P.S. entro il 20 ottobre 1989 (pena la riduzione della quota del fondo comune operata d'ufficio dal Ministro del tesoro ai sensi del terzo comma dell'art. 8);
- b) pagamento, rateizzato in dieci annualità, delle quote arretrate sino al 1988: da notare che il corrispondente costo presuntivo ammonterebbe per la regione Veneto a circa L. 90.000.000.000, a fronte del quale vanno defondate le annualità di rateizzazione e la percentuale della quota del fondo comune che si prevede venga impiegata a tale scopo 2% (per tale via verrebbe in pratica assorbito buona parte dell'incremento annuo del fondo medesimo);
- c) iscrizione, già in sede di assestamento del bilancio preventivo per il 1989, di una spesa di circa L. 9.000.000.000 (prima annualità).

Come emerge esplicitamente dall'art. 8 del d.-l. impugnato, le disposizioni in cui esso si articola vorrebbero essere misure in parte applicative e in parte e soprattutto di rivitalizzazione, però con significati e conseguenze di indubbia novità di quanto già previsto nell'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale. Questo terzo comma non aveva, nel testo dell'art. 16 della legge n. 845/1978, una propria ragion d'essere e autonomia, ma si collegava con le altre disposizioni dello stesso art. 16, assumendo, rispetto a queste, un significato preciso: le convenzioni che le regioni avrebbero stipulato con gli istituti assicuratori a favore degli apprendisti si presentavano in stretta correlazione all'esercizio regionale dei compiti di formazione, ovviamente in quanto questi fossero espliciti e lo fossero con modalità e strumenti giuridici e pratici che determinassero di per se stessi il ricorso a forme assicurative (previdenza e assistenza obbligatoria). Tali convenzioni non avrebbero avuto ragione d'essere infatti al di fuori dei casi in cui la formazione professionale impartita dalla regione si fosse esplicita in via diretta, mediante corsi organizzati dalla regione, o anche in via indiretta ma non presso enti o imprese produttive. La l.r. del Veneto, 13 settembre 1978, n. 59, aveva disciplinato le modalità di prestazione delle attività di formazione professionale, disciplinando appunto corsi di formazione, ordinamenti didattici e infine assicurazioni antinfortunistiche per tutti gli allievi, considerandosi a questo fine datori di lavoro obbligati «i centri o gli enti cui i corsi o le iniziative formative fanno capo».

L'art. 16 delle legge n. 845/1978, a sua volta, ha circoscritto gli impegni delle regioni alla organizzazione delle attività di formazione, diretta o indiretta, mediante convenzioni con gli enti o imprese, preoccupandosi che, nelle attività formative finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale, fosse assicurata «la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio» (art. 15). Anche la legge statale dunque (art. 16) aveva collegato i compiti e gli oneri della regione alla specifica competenza nella formazione professionale. Difatti, il richiamo, contenuto

nell'art. 16 della legge n. 845/1978, alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina all'apprendistato), è espressamente limitato a quella parte di quest'ultima legge relativa alla formazione professionale dell'apprendista, escludendo tutto ciò che potesse avere attinenza o con la disciplina dell'apprendistato in via generale, oppure con i rapporti di lavoro tra apprendisti e imprese. Nessun compito dunque avrebbe messo capo alle regioni, oltre il campo della formazione professionale: e anche il terzo comma dell'art. 16, relativo appunto alle convenzioni da stipulare con enti assicuratori, trovava posto nella disciplina complessiva solo in quanto queste convenzioni fossero state rese necessarie da particolari modalità di esplicazione della formazione professionale e comunque per la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio, come previsto nell'art. 15, secondo comma, della legge n. 845/1978 e dall'art. 23 della l.r. Veneto (il quale peraltro ha investito di questi oneri gli enti organizzatori dei corsi).

Era pertanto evidente che qualsiasi onere assicurativo avrebbe fatto carico alla regione solo nei limiti in cui questa avesse esercitato direttamente o anche indirettamente compiti di formazione professionale in senso stretto. Se il terzo comma dell'art. 16 fosse stato interpretabile diversamente, e cioè come trasferimento a carico della finanza regionale di tutti gli oneri assicurativi derivanti da rapporti di lavoro di apprendistato artigiano, sarebbe stato costituzionalmente illegittimo: per vero tale disposizione non è mai stata intesa a questo modo, e in più di un decennio nessuna convenzione è stata stipulata al di fuori appunto dell'assicurazione contro gli infortuni in relazione ai corsi di formazione attivati.

Di conseguenza l'art. 8 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, contiene in realtà disposizioni del tutto nuove, che solo con scoperio artificio vengono ricollegate all'art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978. Si tratta in realtà di un onere molto prossimo all'imposta, che si vorrebbe far gravare sulle regioni: il che è particolarmente evidente in quanto viene disposto dal terzo comma, col quale si configura una vera e propria penalità per le regioni che non stipulino convenzioni con gli enti assicuratori. Infatti, è proprio così che queste «convenzioni» vengono distaccate sia dalla competenza regionale, sia dalla effettività dei compiti di formazione professionale e caricata quindi in un puro e semplice, e tuttavia gravissimo peso finanziario a tutto discapito di quel fondo comune che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 845/1978, può essere intaccato solo per finanziare le «attività di formazione professionale promosse dalle regioni».

DIRITTO

1. — Violazione artt. 117, 118, 119, nonché 77 della Costituzione in relazione all'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le disposizioni impugnate né sono omogenee al contenuto del decreto-legge, quale risulta dagli altri articoli del decreto stesso e dal titolo, né rispondono all'esigenza di immediata applicazione. Questi requisiti sono stati appunto definiti nel terzo comma dell'art. 15 della legge n. 400/1988, ovviamente a specificazione, dal punto di vista del rapporto tra forma e contenuto, dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

Ora, non pare dubbio che l'inosservanza di questi requisiti si configuri anche come violazione della sfera costituzionale della regione e soprattutto della disciplina finanziaria dell'autonomia regionale. E per vero, lo Stato non potrebbe, rimanendo nei limiti della sua potestà in confronto alla regione, coinvolgere la regione stessa in una operazione di fiscalizzazione degli oneri sociali gravanti sugli imprenditori: perciò esso ha utilizzato il decreto-legge, che si intitola appunto all'evasione e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, per imporre alla regione la diversione di una percentuale del fondo comune ad adempimento di oneri che potrebbero semmai gravare solo sullo Stato. Il decreto-legge è stato insomma utilizzato al di fuori dell'area normativa definita dal titolo del decreto stesso per imporre alla regione un utilizzo del fondo comune per finalità non rientranti nella formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 845/1978.

Un'operazione di questo tipo esula completamente da ogni possibile urgenza del provvedere e proprio il meccanismo istituito dall'art. 8 del decreto-legge impugnato ne è la chiara riprova. Basterebbe del resto constatare come, reiterando più volte il decreto-legge, il governo ha adattato a tempi diversi le scadenze e le percentuali di utilizzo del fondo comune imposte dall'art. 8 del decreto-legge stesso. Ad es., il fatto di aver raddoppiato le annualità per i pagamenti e ridotto della metà la percentuale del fondo comune da utilizzare, rispetto alle precedenti versioni del decreto-legge, dimostra chiaramente che la materia trattata respinge di per sé ogni possibile ipotesi di sussistenza dei presupposti del decreto-legge e nello stesso tempo esula dai limiti di materia che il decreto stesso si è dato per legittimarsi. Il Governo insomma ha iscritto nel testo del decreto delle disposizioni che, solo apparentemente ricollegandosi alla materia disciplinata, incidono invece gravemente nella sfera di autonomia della regione, quale garantita dal punto di vista finanziario dalla disciplina del fondo comune.

2. — Violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, in relazione agli artt. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Anche tenendo conto di quanto ora detto, le disposizioni impugnate tolgono ogni certezza alla regione in merito ad una minima razionalità di impiego dei finanziamenti statali e di previsione di spesa in relazione a tali finanziamenti: nell'ambito di una finanza regolata come quella regionale, il legislatore dello Stato non ha nessun titolo per disporre in luogo della regione circa l'utilizzo del fondo attribuito. Secondo l'art. 119, secondo comma, e correlativamente l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'impiego dei fondi di cui le regioni dispongono come tributi propri e fondo comune serve a «fronteggiare autonomamente le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali, in chiara contrapposizione ai contributi speciali previsti dal terzo comma (sempre dell'art. 119 della Costituzione), in ordine ai quali lo Stato può invece vincolare l'esercizio della legislazione e dell'amministrazione regionale» (Corte costituzionale 11 ottobre 1983, n. 307). In altri termini, lo Stato non può ingerirsi nella spesa regionale, vincolando a scopi specifici una porzione del fondo comune, incidendo così sul bilancio regionale, oltretutto in un lungo periodo di tempo (10 anni): l'art. 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, ribadisce infatti che «tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni».

Il che significa che lo Stato non può incidere dall'esterno sull'equilibrio tra entrate e spese regionali, specie se ciò serve a distrarre una parte delle disponibilità regionali per fronteggiare spese d'interesse statale, e fare così della finanza regionale un serbatoio cui attingere per oneri di spesa estranei alla gestione delle funzioni della regione. Si tratta di un modo per aggirare a nascondere la violazione del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, e tuttavia questa violazione è più che evidente.

Secondo l'art. 22 della legge-quadro in materia di formazione professionale n. 845/1978, al fondo comune fanno carico solo le attività di formazione professionale, e perciò le convenzioni da stipulare con gli istituti assicuratori a favore degli apprendisti artigiani non possono esulare, a pena di una evidente inammissibile distrazione delle disponibilità finanziarie per finalità extraregionali, dallo stretto ambito della formazione professionale, anche se si tratta di apprendisti artigiani. Infatti, il terzo comma dell'art. 16 della legge n. 845/1978 richiama l'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, relativo alle forme di assistenza e di previdenza connesse all'attuazione della formazione professionale e non invece gli artt. 25 e segg. della stessa legge, relativi alla disciplina del rapporto di apprendistato artigiano e agli obblighi che lo Stato si era assunto in proposito esentandone i datori di lavoro. E infatti la regione non dovrebbe mai entrare nella disciplina del rapporto di lavoro e negli obblighi correlativi a questa disciplina, giacché sia la disciplina che i connessi obblighi riguardano ancora e sempre lo Stato.

3. — Violazione dei principi contenuti nei seguenti articoli della Costituzione: artt. 117, 118, 119, 125, anche in relazione all'art. 5, nonché alle norme sul trasferimento delle funzioni amministrative dettate con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 36) e alle norme della legge-quadro in materia di formazione professionale, legge 21 dicembre 1978, n. 845 (artt. 16 e 22, artt. 3, 4 e 5) e di disciplina dell'apprendistato, legge 19 gennaio 1955, n. 25 (art. 21).

Le disposizioni impugnate, per espressa menzione del primo comma dell'art. 8, si vorrebbero collegare alla legge-quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 (in particolare all'art. 16 di tale legge), la quale ha ripartito nella materia, già definita con rigore e una volta per tutte nell'art. 36 del d.P.R. n. 616/1977, i poteri e le funzioni tra Stato e regioni. Va subito poso in luce che la disposizione del d.-l. n. 338, 1989 si guarda dall'introdurre dichiaratamente alcuna modificazione in questo preciso assetto di poteri, ma si limita a farne richiamo, dando a vedere di inserirsi in esso quasi a titolo di completamento. O, almeno, ciò è quanto si ricava dalla lettura del primo comma dell'articolo in esame, giacché i commi successivi, come vedremo meglio nel prosieguo, introducono invece espressive e rilevanti modificazioni del quadro normativo, e ciò fanno in termini surretizi e indiretti, nel tentativo evidente di nascondere o mimicizzare i gravi aspetti di illegittimità costituzionale di dette modificazioni.

Secondo le ricordate norme del d.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 745/1978, spettano invero alle regioni le funzioni legislative e le corrispondenti funzioni amministrative nella materia della formazione professionale, da intendersi come complesso di attività volta a favorire la crescita morale e professionale del (futuro) lavoratore; trattasi, in termini più precisi, di una attività pubblicistica o, meglio, come si esprime la legge (art. 2 della legge n. 845/1978), di una serie di iniziative costituenti un servizio di interesse pubblico, rivolte certamente ad un primo inserimento del lavoratore nel mondo della produzione, ma completamente distinte da tutto ciò che attiene al costituirsi del rapporto di lavoro, ivi compresi naturalmente gli aspetti retributivi, contributivi e previdenziali. Il che si ricava con molta chiarezza da numerose disposizioni: l'art. 36 del d.P.R. n. 616/1977, che esplicitamente ribadisce la statualità della disciplina del rapporto di lavoro degli apprendisti; l'art. 2 della legge n. 845/1978, secondo cui la formazione professionale si concretizza in interventi per la diffusione delle conoscenze tecniche e pratiche; norma specificata dall'art. 16, secondo comma, secondo cui i progetti per la formazione, attuativi dei programmi e dei piani regionali, si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche.

È da sottolineare poi anche in questo contesto che tale disciplina «materiale» trova piena corrispondenza nella disciplina dei profili «finanziari» delle attività formative, quale risulta dall'art. 22 della legge n. 845/1978, ove sono con nettezza disinnescate «le attività di formazione professionale promosse dalle regioni, da finanziarsi nell'ambito del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281», dalle «attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato», le quali trovano in vece copertura «in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale»; secondo l'art. 18 della medesima legge, spettano appunto allo Stato i profili della formazione professionale che hanno maggiori connessioni con il rapporto di lavoro vero e proprio (v. in particolare la lett. a) dell'art. 18).

È in questo quadro che deve collocarsi e leggersi la disposizione dell'art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978, richiamata dalla norma impugnata: in base a tale disposizione, «le regioni, per i fini di cui all'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento a valere sui fondi di cui all'art. 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani». Nel sistema che si è illustrato, appare chiaro insomma che l'onere contributivo-assicurativo che legittimamente può far carico alle regioni è soltanto quello corrispondente agli interventi per la formazione posti in essere dalle regioni stesse: non quindi l'obbligo a prestazioni contributive inerenti al rapporto di lavoro dell'apprendista, ma quel più limitato, ed eventuale, obbligo contributivo che può sorgere in occasione delle «attività teoriche, tecniche e pratiche» (infortuni: art. 15), in cui si concretizzano come detto gli interventi regionali nel campo della formazione professionale.

È solo per questa via, tra l'altro, che può trovare spiegazione la previsione, ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978, dell'utilizzo dello strumento convenzionale per regolare il rapporto tra regione ed istituti assicuratori: lo stesso prodotto dell'obbligo contributivo e la sua entità saranno invero da valutarsi di volta in volta, caso per caso, in relazione al tipo di intervento formativo posto in essere: e la convenzione, data la sua adattabilità e flessibilità, si rivela allora mezzo adeguato.

È ancora da dire, prima di passare ad una ulteriore puntuale critica della norma impugnata, che il sistema, che si è brevemente illustrato, dei poteri e delle funzioni regionali ricostruibili sulla base delle citate disposizioni del d.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 845/1978, è coerente e in armonia con il quadro costituzionale del rapporto Stato regioni, e in particolare con l'attribuzione di materie ex art. 117 della Costituzione; con il principio della corrispondenza tra funzioni legislative e funzioni amministrative (art. 118 della Costituzione); con la fondamentale previsione dell'autonomia finanziaria regionale ex art. 119 della Costituzione.

La disposizione impugnata, apparentemente collegandosi, come accennato, a questo quadro, vuole in realtà stravolgerlo: non solo invero si configura, con detta disposizione, un sistema contributivo obbligatorio a carico della regione, ma si cerca altresì di collegare detto obbligo contributivo al rapporto di lavoro dell'apprendista, quasi che potesse ad un tratto venir meno la netta e precisa distinzione tra servizio di interesse pubblico per la formazione (regionale) e rapporto di lavoro dell'apprendista (statale).

La dimostrazione più evidente di un tale inammissibile capovolgimento la si ha considerando i termini della nuova disciplina dettata con la norma impugnata per le convenzioni tra regione e istituti assicurativi: tali «convenzioni» (ma è chiaro che l'espressione non corrisponde più al significato vero) vengono fatte corrispondere a un comportamento doveroso che le regioni sarebbero tenute sempre e comunque a porre in essere, indipendentemente dal tipo e dalla quantità di interventi per la formazione professionale previsti e dal realizzarsi nell'ambito dei piani regionali. Si tenta insomma di introdurre e di porre a carico della regione un sistema di assicurazione obbligatoria del rapporto di lavoro degli apprendisti artigiani. E, solo accettando questo presupposto che gli altri profili della «convenzione», come regolati dall'art. 6, potrebbero spiegarsi: così è a dirsi sia per la imposizione del pagamento delle annualità pregresse (sino al 1988) e dalle modalità della rateizzazione; sia, soprattutto, per il potere attribuito al Ministro del tesoro di disporre d'ufficio l'accantonamento di somme corrispondenti a dette annualità, sottraendole al fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970, nella ipotesi di mancata stipulazione delle convenzioni (e ciò, si badi, senza distinguere se la convenzione non sia stipulata per fatto dell'istituto assicurativo, piuttosto che per fatto della regione); sia infine, per il potere ministeriale di ritenere o trattenerne, in relazione alle annualità contributive successive al 1989 e fino a che le convenzioni non siano stipulate, i corrispondenti importi sulle quote spettanti a ciascuna regione a titolo di ripartizione del fondo comune.

È appena il caso di sottolineare come pure il risvolto «organizzativo» di un siffatto sistema contributivo sia del tutto illegittimo: la regione non può essere invero un ente di mera esecuzione ed erogazione nell'ambito di una struttura che ha il proprio vertice nelle autorità dello Stato (Ministero del tesoro; Ministero del lavoro). Insieme all'art. 117, viene così violato anche l'art. 118 della Costituzione, sotto il profilo della limitazione delle funzioni amministrative spettanti alle regioni. Alla regione possono essere caricati oneri finanziari per le attività che comunque rientrino nella sua competenza e che essa stessa conduca attraverso i propri atti e le proprie strutture, non per attività rientranti in competenza altrui.

Quanto all'art. 119, è evidente come di fronte a un congegno come quello costruito dalla disposizione impugnata, non si possa più seriamente configurare un'autonomia finanziaria della regione.

Gravissima è comunque anche la violazione di un principio costituzionale relativo al sistema finanziario dello Stato (art. 81, ultimo comma, della Costituzione). La disposizione normativa impugnata, pur introducendo un nuovo onere a carico della finanza pubblica (da cui sarebbe troppo comodo pretendere di escludere, solo a questi fini, la regione) non indica i mezzi per farvi fronte e vorrebbe invece far gravare il relativo onere su di un fondo, come quello ex art. 8 della legge n. 281/1970, predeterminato e fissato indipendentemente dalla considerazione degli importi contributivi in questione.

Tutto ciò vale anche a introdurre l'indicazione di ulteriori gravissimi vizi della disposizione.

Dando per presupposta un'obbligazione che non esisteva, giacché nessuna convenzione era stata stipulata, la disposizione impugnata carica la regione di un onere finanziario che non ha alcun titolo giuridico: è il massimo della irrazionalità istituire un debito per una obbligazione non assunta, onde si ha violazione della competenza regionale attraverso l'alterazione di meccanismi giuridici fondamentali. Naturalmente a ciò si accompagna anche il vizio della retroattività dell'onere finanziario che viene fatto risalire, come una pena o una sanzione ad un periodo passato, neppure definito nel tempo (contributi per gli anni 1988 e precedenti): è principio noto che non possono imporsi sanzioni in via retroattiva (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Qui si finge soltanto che l'obbligazione fosse sorta prima, ma in realtà viene imposta oggi, tant'è vero che il primo comma dell'art. 8 riconosce implicitamente che le convenzioni non esistevano in precedenza. L'onere finanziario riferito al passato è pertanto una inammissibile sanzione retroattiva.

Infine, i commi terzo e quarto, perseverando nell'illecito costituzionale e aggravandolo, istituiscono un rapporto di supremazia tra Ministero del tesoro e regioni abilitando il Ministero del tesoro ad appropriarsi di una quota del fondo comune nei confronti di quelle regioni che non stipulino le convenzioni. È appena il caso di sottolineare che un potere di tal fatta nell'ambito di una materia riservata dalla Costituzione alle regioni è addirittura impensabile al di fuori di un intento di prevaricazione e di distruzione delle autonomie regionali. È assai poco dire che in questo modo si viola l'art. 125 che limita al controllo disciplinato in quell'articolo ogni possibile rapporto tra Stato e regioni nelle materie di competenza regionale.

È facile pertanto rilevare come tutto l'art. 8 del decreto-legge impugnato è nient'altro che una catena di illegittimità perpetrate ai danni della regione dove ogni illegittimità ne richiama un'altra o vorrebbe addirittura giustificarsi con essa. Si avrebbe quasi l'impressione che la ricerca di finanziamenti a tutti i costi abbia tolto al Governo ogni consapevolezza di limiti e di obblighi di rispetto di principi e strutture costituzionali.

Per i motivi suesposti si chiede e conclude: voglia l'ecc.ma Corte adita dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative contenute nell'art. 8 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338.

Giorgio BERTI - Guido VIOLA

89C1123

N. 93

*Ricorso depositato in cancelleria il 6 novembre 1989
(della regione Emilia-Romagna)*

Previdente - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - **Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali -** Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - **Lamentata ripetuta reiterazione di un decreto-legge, già emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano -** Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - **Surrettizia conversione di decreto-legge operata da organo non abilitato -** Richiami ai principi delle sentenze nn. 177/1988 e 338/1989 e della legge n. 400/1988 (art. 15) - **Richiesta di sospensiva.**

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione giunta regionale n. 5234 del 17 ottobre 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento, previa sospensione dell'art. 8 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338.

1. — Il d.-l. n. 338/1989 reitera il decreto n. 279/1989 che reiterava il d.-l. n. 196/1989 che reiterava il d.-l. 28 marzo 1989, n. 110, il quale a sua volta reiterava il d.-l. 30 dicembre 1988, n. 548.

Siamo al quinto decreto: con una norma, quella impugnata, che ripete in taluni punti qualificanti, per interi commi, quella dell'art. 8 del d.-l. n. 279 che ripete quella dell'art. 6 del d.-l. n. 110/1989, la quale a sua volta riproduceva integralmente quella dell'art. 11 del d.-l. n. 548/1988. Il secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 6, del d.-l. n. 196/1989 sono identici ai corrispondenti commi dell'art. 6 del d.-l. n. 110/1989, i quali a loro volta erano di poco diversi dai corrispondenti commi dell'art. 11 del d.-l. n. 548/1988. Si modifica solo la numerazione dell'articolo che nella penultima versione da 6 diventa 8, e tale resta nell'ultima, e facendosi slittare il termine per la comunicazione al Ministero del tesoro previsto per il mese di agosto al 15 novembre; si modifica anche il numero delle annualità, ma questo non incide sulla norma nel suo profilo di illegittimità. In altre parole, la norma è illegittima tanto se le annualità sono x o y .

Il mantenimento di un testo che si trascina dal dicembre 1988, ad un anno di distanza, è nuova testimonianza della assoluta inesistenza del presupposto della urgenza richiesto dalla Costituzione, asserto senza alcun ragguaglio né indicazione nella motivazione addotta nel preambolo, nella continuazione di una prassi da tutti ritenuta illegittima e distorsiva, ma che persiste.

Dobbiamo aggiungere che l'identità di disposizioni rende inevitabile la ripetizione di argomentazioni già esposte nei precedenti ricorsi (e il conseguente taglio), anche se talune nuove considerazioni vengono qui sottoposte alla Corte.

2. — Non si può tacere che lo strumento adoperato per sottrarre illegittimamente la competenza alle regioni, cioè il d.-l. n. 338/1989, è illegittimo nella sua struttura, oltre che nel suo contenuto invasivo della sfera regionale, sotto più profili, i quali tutti concorrono a manifestare l'illegittimità e rafforzano l'illegittimità della spoliazione che la regione denuncia alla Corte.

La piaga dell'abuso o dell'uso disinvolto (per usare le parole di un giurista autorevole già presidente della Corte) dei decreti-legge è aggravata quando all'impiego del decreto-legge fuori dei casi straordinari previsti dalla Costituzione, si aggiunge la prassi del tutto incostituzionale delle reiterazioni a catena dello stesso decreto che, non convertito, viene ritirato e contestualmente ripresentato via via.

Un decreto-legge reiterato non è solo illegittimo: è anche una manifestazione, divenuta purtroppo istituzionale, delle istituzioni «materiali» contrarie alla Costituzione, all'unica Costituzione normativa, e una manifestazione di discredito del diritto e della funzione legislativa. Esso sancisce, visivamente e simbolicamente, l'inadeguatezza di un congegno che non produce diritto, cioè certezza, ma incertezza continuata, con una sovrapposizione di precetti decaduti, talvolta poi fatti rivivere in qualche modo, oppure mantenuti in vita sincronizzando scadenze e riedizioni del decreto, sempre con stravolgimento delle norme costituzionali. Alla funzione legislativa esercitata dal Parlamento viene sostituita una funzione legislativa esercitata indebitamente e illegittimamente dal Governo, con reiterazioni che assicurano la continuità della normativa stessa, sconvolgendo i termini di decadenza posti dall'ordinamento costituzionale.

Nel nostro caso il termine posto oggi dall'art. 8 continua ad essere prorogato; anche se in realtà non si tratta di una proroga vera e propria, sibbene del mantenimento in vita con decreto-legge degli effetti di un decreto-legge decaduto, con violazione dell'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione.

La reiterazione del decreto-legge comporta sempre una violazione che rovescia il ruolo costituzionale del Governo nell'ambito della ripartizione dei poteri che vede il Governo operatore principale nella fase dell'iniziativa legislativa. Al contrario, nella decretazione di urgenza il Governo diviene legislatore che aggrega la domanda e ad essa risponde, nella realtà con una legislazione episodica fittiziamente veloce, in realtà lenta, frammentaria, confusa.

La reiterazione produce, di fatto, una convalidazione dei comportamenti che la decadenza dei decreti avrebbe reso *contra legem* in quanto le disposizioni contenute nel decreto non convertito perdono di efficacia giuridica completamente, tanto da essere considerate *tamquam non essent*. Come bene è stato scritto da un autorevole presidente della Corte «i decreti-legge sono gli unici atti normativi, previsti dal nostro sistema, suscettibili di trasformarsi — nel caso non vengano tempestivamente convertiti — da fonti di diritto in fondi di illecito, lasciando del tutto privi di fondamento i rapporti instauratisi ai sensi delle loro prescrizioni. Di più: nell'ipotesi scolastica, ma non irrealizzabile, di una sentenza non più impugnabile che sia stata emessa in applicazione di un decreto-legge destinato a decadere, ne deriva la possibilità che venga meno la stessa autorità della "cosa giudicata", al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle norme processuali» (L. Paladini, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1977, 165). Cfr. in giurisprudenza: «le disposizioni dei decreti-legge non convertite ovvero sostituite o modificate in senso sostanziale in sede di conversione perdono *ex tunc* la loro efficacia con la conseguente illegittimità degli atti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme non convertite e sostituite» (Cass., 17 febbraio 1978, n. 781, in Giust. civ., 1978, I, 869).

3. — Sul punto la Corte, si è pronunciata con chiarezza nella sentenza n. 307/1983 della Corte costituzionale, punto 7.

Ma tutto ciò viene nullificato dal decretatore, che continua ad applicare un qualche cosa che norma non è. Che anzi, secondo la dottrina più autorevole, è solo una fonte di illecito che, di fatto, regola la materia come se non esistesse l'ordine delle competenze sancito dalla Costituzione; che sta in piedi perché, pur dopo ogni manifestazione di volontà del Parlamento, viene perpetuato autoriproducendosi, in violazione di norme e principi. Cioè, ad esempio, il termine per le comunicazioni, ampiamente scaduto ma anche rispettato, viene artificiosamente prorogato solo per fingere che vi sia una norma da emanare mentre, in realtà, c'è solo da salvare gli effetti del precedente decreto decaduto. Il che è consentito al legislatore, ma vietato, addirittura esplicitamente, al decretatore.

4. — Ancora va detto che il d.-l. n. 338/1989 è privo di motivazione. Essa, per questo genere di atti normativi, è indispensabile: ed è richiesta esplicitamente dall'art. 15, primo comma, della legge n. 400/1988 che esige l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza.

Motivazioni e indicazioni sarebbero state tanto più necessarie, perché il testo della disposizione illegittima mancava nelle prime versioni, né corrisponde al titolo del decreto: e abbisognava, perciò, di una sua autonoma motivazione che desse ragione della esistenza di quel caso straordinario di necessità e di urgenza che l'art. 77 della Costituzione esige come presupposto per l'esercizio del potere di decretazione.

A maggior ragione motivazione e indicazioni sono indispensabili nel caso di reiterazione che di per sé — sempre inammissibile — se può trovare una giustificazione è in forza della constatazione di circostanze nuove indicate esplicitamente, che possono essere considerate come un supporto diverso di un atto che per questo è diverso, pur se il contenuto è eguale, proprio in forza della connessione posta dalla costituzione fra l'atto, i suoi presupposti, la forza e il valore di legge che esso assume e mantiene perché le ipotesi di legittimazione iniziale non vengano travolte dal decorso del tempo inutile, cioè senza conversione. Viceversa in questo caso la motivazione addotta è sempre la stessa in ogni decreto. Sulla necessità di ricorrere allo strumento del decreto-legge si dice che essa è data dalla straordinaria necessità ed urgenza. Questa è una tautologia, una non-motivazione o, peggio, una irrisione, laddove quel che vuole la Costituzione è la legge n. 400/1988 è che si indichi quali circostanze, fatti, accadimenti impongono il ricorso allo strumento, che può essere usato solo per casi straordinari di necessità e urgenza individuati con le indicazioni e con la motivazione in forza della quale essendosi individuati *x* si ravvisa la straordinarietà e la necessità di provvedere con urgenza.

5. — La ragione deve rilevare che l'illegittimità della reiterazione è rilevante sotto il profilo della lesione delle sue competenze, perché comunque, indipendentemente dall'eventualità in cui la reiterazione comporti particolari lesioni, si ha l'esercizio di un potere illegittimamente esercitato da un organo diverso da quello a cui è attribuito costituzionalmente, cioè il Parlamento, il cui atto legislativo nel sistema è posto in posizione di supremazia nei confronti degli atti legislativi regionali, se emanato nel rispetto delle competenze: mentre la formazione di un atto di altro organo, di per sé, con la sua produzione, indebita ed illegittima, invade la competenza della regione, statuendo su materie di interesse regionale, sulle quali nessuna statuizione è possibile se non nel rispetto delle competenze costituzionali (sentenze nn. 154/1967, 191/1976).

6. — È più che dubbio che nella materia di competenza regionale, in cui al legislatore statale è riservato il livello, o la *submateria*, dei principi, che si impongono come limite alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti-legge immediatamente operativi di superdettaglio. Se anche, però, si ammettesse questo intervento del decreto-legge ad effetti necessariamente precari o intermittenti e istituzionalmente caduchi, che opera una abrogazione anch'essa precaria (o una sospensione, non prevista da alcuna norma) della legislazione regionale, il superamento dei limiti di tempo imposti dalla Costituzione ad una normazione straordinaria, basata su presupposti di straordinarietà e di urgenza, perpetuando senza fine gli effetti del decreto decaduto, urta contro norme tassative e contro i principi che connotano il sistema parlamentare e le relazioni fra regioni e Stato, fra organi costituzionali e Parlamento, Governo, regioni.

7. — Il decreto-legge reiterato pretende di porre norme; ma esse non sono norme, a ben vedere. Pretende di essere un contenitore di norme con forza e valore di legge; ma non è un contenitore abilitato a porre norme; né le parole in esso contenute diventano norme perché la volontà di attribuire a quella parte, a quelle disposizioni, valore e forza di legge, manca. La reiterazione comporta che nella sostanza è sempre la stessa disposizione che viene riprodotta: ma mentre la prima aveva forza e valore di legge, le altre sono disposizioni o sequeze di parole, prive di effetti normativi. La norma del primo decreto-legge della catena non convertita è decaduta: «La mancata conversione del decreto-legge produce la cessazione dei suoi effetti — per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento — come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo»: così le testuali espressioni della sentenza n. 307/1983 della Corte costituzionale, punto 7. Ne deriva che «le disposizioni dei decreti-legge non convertite ovvero sostituite o modificate in senso sostanziale in sede di conversione perdono *ex tunc* la loro efficacia con la conseguente illegittimità degli atti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme non convertite e sostituite» (Cassa., 17 febbraio 1978, n. 781, in Giust. civ. 1978, I, 869).

La reiterazione della identica disposizione decaduta altro non è se non una conversione sostanziale ma illegittima. Essa pretende di avere (ed ha, di fatto) gli stessi effetti che avrebbe una conversione ove essa non fosse stata rifiutata o, comunque, non ottenuta e avesse avuto luogo; nella sostanza è solo un modo di cortocircuitare la norma costituzionale, in frode alla Costituzione.

Infatti, conversione significa dare, in via definitiva, forza e valore di legge a disposizioni che tale forza e valore avevano in via transitoria, a tempo determinato, decorso il quale o la conversione attribuisce la forza e il valore ricordato o la disposizione perde ogni effetto normativo e giuridico, se non quello produttivo di illeciti.

Sull'illegittimità della reiterazione, recentemente e dopo alcune importanti decisioni della Corte in tema di decreti-legge è sopravvenuto l'art. 15, primo comma, lett. c), della legge n. 400/1988 che introduce un esplicito divieto al Governo di rinnovazione di decreti-legge. È vero che la norma si riferisce al divieto di rinnovazione di disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge; e quindi parrebbe non applicarsi nel caso in cui la mancata conversione derivi non già da un voto con cui si nega, ma da un ritiro dell'atto o dal puro e semplice decorso dei tempi.

Tuttavia, la statuizione dell'art. 15 non può porsi in contrasto con la Costituzione, la quale si riferisce a decreti non convertiti qualunque sia la ragione per cui alla conversione non si è pervenuti, con la conseguente statuizione di perdita di efficacia, alla quale è riferibile anche l'illegittimità della reiterazione come strumento surrettizio per il mantenimento dell'efficacia della statuizione che, viceversa, secondo la Costituzione l'ha persa. L'art. 15, primo comma, lett. c), della legge n. 400/1988, letto in questo contesto, non introduce un distinguo, con un'*inclusio unius exclusio alterius*, che sarebbe illegittimo, ma conferma in parte direttamente, in parte indirettamente, l'illegittimità di una reiterazione contrastante con la Costituzione.

Orbene, la norma successiva al decreto decaduto che, riproducendo il testo delle sue disposizioni divenute «mai esistite», ne costituisce una reale conversione prodotta da un organo non abilitato (e cioè il Governo che si sostituisce al Parlamento, solo abilitato alla conversione), è illegittima, anzi inesistente. Il Governo può produrre norme con i presupposti che la Costituzione circoscrive, con forza e con valore di legge nelle forme e nei modi previsti dall'art. 77, con gli effetti limitati nel tempo e condizionati alla conversione. Ma il Governo non può procedere alla conversione in forma coperta, con la reiterazione. Una norma che in difetto di conversione è stata espunta come esistente dall'ordinamento (salvo il salvataggio deciso dal Parlamento non della norma né dell'atto ma di taluni suoi effetti fattuali), resta inesistente e improduttiva di effetti. anche se la disposizione illegittimamente viene riprodotta in un contenitore, qual è il decreto-legge, che potrà anche contenere norme aventi forza e valore di legge, purché nuove e non reiterate. ma che per le disposizioni identiche a quelle decadute (a loro volta identiche a quelle del precedente decreto e così via via percorrendo a ritroso questa genesi perversa) non è abilitato a dare ad esse forza e valore di legge.

8. — Invero, non ogni atto normativo o norma di produzione governativa o atto governativo, più semplicemente, ha forza e valore di legge: lo hanno solo quelle norme che sono contenute in un atto fonte in un contesto legittimo e che, di per sé, possono avere forza e valore di legge. Per una disposizione. l'essere contenuta in un contenitore o atto fonte elencato o abilitato, qual è il decreto-legge) non comporta di per sé il costituire norma avente forza e valore di legge, se mancano presupposti e condizioni che, secondo la Costituzione, consentono a quella disposizione di acquistare quella forza e quel valore.

Disposizione (o struttura semantica o sequenza di parole), norma, atto o contenitore, hanno ciascuna una loro identità e diversità e un loro ruolo, interconnesso, ma non per questo confuso o intercambiabile. Proprio la materia dei decreti-legge ha dimostrato (nelle controversie sulla data di entrata in vigore degli emendamenti aggiuntivi, integrativi o sostitutivi apportati al disegno di legge nel provvedimento di conversione) la scissione fra disposizioni e norme e atto, con la diversa efficacia *ex nunc* ed *ex tunc* su cui la giurisprudenza si è soffermata e consolidata.

In conclusione, non solo una disposizione può contenere più disposizioni e norme; ma un atto può contenere più norme, un atto o un insieme di disposizioni può contenere norme di effetti diversi o addirittura non norme, disposizioni insuscettibili di produrre norme.

Questo è il nostro caso. Quando la disposizione ha prodotto una norma decaduta non può più produrre effetti, perché l'atto con forza e valore di legge non può essere reiterato, né la disposizione può essere utilmente inserita in un atto che non può produrre effetti normativi, perché non è più abilitata a produrre una nuova norma.

Se a quel determinato contenuto sostanziale si vuol dare forza e valore di legge, c'è un solo metodo se si vuol rimanere nella Costituzione: la presentazione di un disegno o di progetto di legge, come atto di impulso di un procedimento legislativo il cui atto terminale produca l'atto e la norma legislativa, nei modi statuiti dalla legge e dai regolamenti parlamentari.

I quali — possiamo aggiungere — non consentono la riproposizione di disposizioni o strutture semantiche già inseriti in progetti presentati e non accolti se non dopo un determinato periodo.

Le ricordate norme dei regolamenti parlamentari costituiscono un parametro che testimonia l'estraneità al nostro sistema di una reiterazione.

Resta fermo peraltro che altro è la reiterazione illegittima per i regolamenti parlamentari e altro è quella illegittima per le norme costituzionali; l'illegittimità nei confronti di queste e il chiaro precetto dell'art. 77 e dell'interpretazione che la Corte ne ha dato, rendono superfluo passare ad esaminare se, in ipotesi, la reiterazione dei decreti decaduti urti contro le norme dei regolamenti parlamentari.

9. — Una disposizione o struttura semantica che è stata dotata di effetti normativi e ha prodotto una norma ed effetti normativi (e che non li può più produrre se non viene incanalata nel procedimento legislativo ordinario, come abbiamo detto), non è una norma, perché la norma è divenuta «non esistente» e non può essere richiamata in vita.

Il cercare di dire che la regione non può far valere queste illegittimità perché essa può far valere solo le violazioni dell'ordine delle competenze a lei attribuite, non è persuasivo.

Innanzi tutto, la norma illegittima in tanto invade in quanto posta con un decreto-legge, atto che acquista effetti immediati; e contro questi effetti se vi è invasione di competenza, la regione deve difendersi, evitando la invasione, difendendo la sua sfera; cosicché se la difesa della sfera di competenza si attua facendo valere l'illegittimità costituzionale del mezzo usato, questo rientra nelle competenze e nella legittimazione regionale.

Il ricorso alla Corte è dato per evitare invasioni illegittime: se, in radice, viene fatta valere l'illegittimità dell'atto che pur produce effetti fattuali illegittimi sì, ma concretamente esistenti e alteranti l'ordine delle competenze regionali, non può essere applicata quella giurisprudenza che in altri casi può avere limitato il *petitum* delle regioni alle invasioni di competenza, senza consentire alle regioni medesime di far valere vizi della legge o degli atti aventi forza e valore di legge di per sé. Resta sempre fondamentale la considerazione che la Corte è giudice *a quo* e come tale può essa risolvere e decidere qualunque questione di legittimità relativa all'atto che la Corte deve giudicare.

La competenza regionale è salvaguardata sia per i contenuti con riferimento alle materie, sia per gli strumenti. In altre parole, il potere legislativo statale può legittimamente operare nei confronti delle regioni nell'ambito dell'art. 117 della Costituzione e quindi non può né invadere le aree materiali di competenza, né invaderle con strumenti non ammessi e illegittimi. Se per ipotesi di scuola il Parlamento deliberasse disposizioni di principio, che contenutisticamente in sé e per sé fossero legittime in quanto non invasive di un'area riservata alle regioni, con una «risoluzione congiunta» o con una deliberazione del tipo di quella prevista dall'art. 78, potremmo affermare che questa violazione, di per sé, costituisce lesione della sfera regionale, contro cui non può essere dato ricorso.

La fattispecie in questione non è dissimile, con la differenza che, in sé, l'atto decreto reiterato invade anche la sfera contenutistica. Viene usato un atto che non è l'atto tipico, che non è la legge, o l'atto avente forza di legge, tanto da far sorgere, e radicare, la convinzione che contro un atto di tal genere che legge o atto avente forza e valore di legge non è, il ricorso dato sia quello per conflitto, che, a parte, la regione si riserva.

10. — Independentemente dai vizi ora denunciati, la norma dell'art. 8 del d.l. n. 338/1989 «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamenti dei patronati» (il solo titolo denuncia subito la violazione dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 400/1988) introduce un meccanismo a più titoli lesivo della competenza regionale, perché impone alle regioni un comportamento, statuendo che esse debbono provvedere a stipulare convenzioni, e qualora tali convenzioni non vengano stipulate, il Ministero del tesoro disponga delle somme pari al contributo dovuto per l'anno precedente, bloccandole prima nel fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 e pagandole poi agli istituti previdenziali.

Viene introdotto un congegno sanzionatorio ai danni delle regioni, alla cui disponibilità vengono sottratte le somme ricordate anche se la convenzione non venne stipulata per fatto o colpa degli enti previdenziali, con manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di eguaglianza e di autonomia e delle competenze garantite dagli artt. 117 e 118. Si impone la stipulazione di una convenzione, e dalla mancata stipulazione si traggono conseguenze di accantonamenti e di tratteute dannose per le regioni pur se, in ipotesi, la mancata stipulazione dipendesse solo da colpa dell'ente previdenziale.

11. — Può darsi che l'avvocatura obietti (come in precedenti ricorsi contro i decreti decaduti era fatto) che le regioni non hanno alcuna competenza in materia, perché la «materia» della previdenza ed assistenza sociale obbligatoria (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, l'invalidità e vecchiaia, ecc.) non è contemplata fra quelle demandate alla potestà legislativa concorrente delle regioni dall'art. 117 della Costituzione e perché la materia non può essere ricompresa nell'ambito della «istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica», ovvero nell'ambito dell'«artigianato» in quanto l'art. 35 del d.P.R. n. 616/1977 ha assegnato alle regioni solo «i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente a quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale»: con un quadro confermato dalla legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, i cui artt. 2 e 3 forniscono un quadro degli spazi di intervento riservati alle regioni, ed in cui non vi è alcun cenno alle assicurazioni sociali degli apprendisti artigiani.

Tutto ciò non è fondato; ed è contraddetto dalla stessa legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, il cui art. 16 è richiamato dal primo comma dell'art. 8 denunciato. Detto art. 16 prevede, fra le competenze proprie delle regioni per la formazione professionale, quelle relative alla formazione degli apprendisti, nel cui quadro lo stesso art. 16 prevede, a carico delle regioni, obblighi dipendenti e connessi all'esercizio dei poteri-doveri ad esse attribuiti per la formazione professionale.

Nelle competenze delle regioni si inquadrano, dunque, le previsioni legislative; e quelle competenze in materia di formazione professionale che debbono essere esercitate nell'ambito delle norme costituzionali sull'autonomia regionale poste dagli artt. 117, 118 e 119, sono invase dall'art. 8 del d.-l. n. 279/1989.

Né può sostenersi che si tratti di funzioni delegate, in quanto una tal delega sarebbe ravvisabile nel terzo comma dell'art. 16 della legge n. 845/1978. Il tentativo di sottrarsi al controllo della Corte non può essere spinto sino al punto di affermare che lo Stato ha delegato alle regioni la facoltà di stipulare contratti al cui pagamento deve provvedere il fondo delle regioni. Lo Stato, in altre parole, delegherebbe le regioni a pagare con i loro fondi.

12. — L'art. 8 nel terzo comma, come già l'art. 6 terzo comma dei dd.-ll. nn. 110/1989 e 196/1989 e l'art. 11 del d.-l. n. 548/1988, introduce un controllo anomalo che viola l'art. 125 della Costituzione, affidandolo ad un organo centrale, violando il combinato degli artt. 117, 118, 119 e 125, e violando il principio dell'autonomia posto dall'art. 119, in quanto il fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970, costituito allo scopo di dare attuazione alla norma di autonomia, viene posto a disposizione del Ministro del tesoro che può disporre di somme in esso affluire, distrarle e impiegarle per pagamenti a terzi che esso decide, disponendo in modo autoritativo del fondo destinato nella intenzione del legislatore a garantire l'esplicazione dell'autonomia finanziaria regionale.

Dire che si tratta di controllo sostitutivo in materia delegata (è facile prevedere che l'avvocatura ripeterà obiezioni già avanzate per i precedenti decreti), innanzi tutto urta contro la considerazione che non v'è nessuna delega; ma, comunque, urta contro gli insegnamenti della Corte sanciti dalla sentenza n. 177/1988. Il potere sostitutivo può essere esercitato solo dal Governo nello specifico senso dell'art. 92 della Costituzione con le garanzie sostanziali e procedurali, comprese l'esigenza del rispetto della regola di proporzionalità e con esclusione di attribuzione di controllo ad un organo che, sempre per insegnamento della Corte costituzionale, non si identifica in nessuno degli organi che l'art. 92 comprende nel concetto di Governo.

La Corte ha statuito «che forme di controllo sostitutivo siano imputabili dalla legge soltanto ad organi che per poter legittimamente adottare indirizzi od esercitare controlli nei confronti dell'amministrazione regionale e della relativa istanza di vertice (la giunta) non possono essere che organi di Governo».

È solo su questo piano, infatti, che operano organi in grado di vigilare sull'unitarietà e sul buon andamento della complessiva amministrazione pubblica e che possono intervenire nei confronti di autonomie costituzionalmente tutelate con poteri così penetranti come quelli sostitutivi nel rispetto delle garanzie fondamentali proprie del nostro sistema costituzionale, prima fra tutte quella di doverne rispondere al Parlamento nazionale».

Questi canoni sono stati ribaditi nella materia sanitaria della sentenza n. 338/1989 che ha ribadito che: «Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare (v. sent. n. 177/1988) che le ipotesi in cui può essere esercitato un potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni (o delle province autonome) e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge, che le determini in via generale (com'è nell'ipotesi dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 833/1978) o caso per caso. E ciò, come è stato precisato dalla stessa sentenza, dipende dal fatto che il potere di sostituzione di un organo di Governo verso enti che godono di autonomia costituzionale deve considerarsi un evento eccezionale, in quanto l'esercizio del potere comporta, se pure in un'ipotesi puntuale e in presenza di un evidente pericolo di grave pregiudizio ad interessi unitari dovuto alla persistente inerzia regionale, il superamento della separazione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome)».

L'art. 8 prevede invece che «Il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del secondo comma. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio».

Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori».

Si tratta di un controllo sostitutivo affidato ad un solo Ministro, che agisce *inaudita altera parte* corrispondendo direttamente con un altro Ministro e sostituendosi nella erogazione a terzi soggetti privati, in violazione dei principi di autonomia contrattuale riconosciuti dall'art. 41 della Costituzione ad ogni soggetto pubblico o privato, e che a maggior ragione debbono essere garantiti alle regioni a norma degli artt. 5, 117, 118 e 119 della Costituzione. Queste invece, da organi costituzionali quali sono configurati, vengono ridotte al rango di incapaci i cui atti e rapporti vengono sostituiti da interventi di organi statali. L'invasione delle competenze regionali del resto, sia sotto il profilo dell'anomalia del controllo sostitutivo, sia sotto gli altri, è stata rilevata autorevolmente dalla commissione parlamentare sulle questioni regionali che per due volte ha espresso parere contrario sul ricordato, e qui impugnato, art. 8.

13. — La violazione delle norme sui decreti si appalesa anche, (ma non solo) nell'ottica della lesione delle competenze regionali, obbligando la regione a denunciare queste illegittimità, perché da esse nasce una lesione della sua competenza. Infatti, se l'aver indebitamente invaso la sfera regionale è illegittimo allorché l'invasione riguardi l'aspetto sincronico, altrettanto illegittima, sia pure in relazione ad altre norme del decreto, è l'invasione diacronica.

Il protrarsi, tendenzialmente all'infinito, degli effetti degli atti decduti, con una normativa il cui contrasto con i precetti costituzionali è già stata individuata nel precedente punto, impone alla regione di chiedere che la Corte costituzionale esamini l'illegittimità dell'atto normativo per restaurare la legalità costituzionale, che non ha potuto trovare custodi e freni costituzionali, con un provvedimento immediato. La regione Emilia-Romagna deve perciò chiedere alla Corte di frenare gli effetti illegittimi e di impedirne la ulteriore proliferazione, sospendendo l'efficacia del decreto-legge impugnato.

14. — L'ammissibilità del potere cautelare della Corte costituzionale quale giudice delle leggi è stata riconosciuta dalla più autorevole dottrina (Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Padova, 1976, p. 1391). Essa ha giustamente rinvenuto il fondamento del potere inibitorio nelle esigenze di un sistema com'è il nostro, il quale (come rileva Pace, sulla sospensione cautelare dell'esecuzione delle leggi autoapplicative impugnate per incostituzionalità, Riv. trim. dir. pubbl., 1968, 517 segg.) impone l'effettività della tutela e conseguentemente fa considerare come attività istituzionale del potere del giudice il potere cautelare, che è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato il quale — in carenza di una disposizione testuale nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034 — ha ritenuto la sussistenza del potere di inibitoria, per considerazioni interpretative sistematiche relative alla «generale competenza giurisdizionale a sindacare la legittimità degli atti definitivi posti in essere dalla pubblica amministrazione statale e non statale e lesivi di interessi legittimi. Ed è proprio la generalità della sfera di competenza del Consiglio di Stato che induce a ritenere che, nella perdurante sua natura di giudice di unico grado per la tutela degli interessi legittimi, spetti al Consiglio stesso almeno la tutela cautelare ed urgente in relazione ai ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della nuova normativa» (adunanza plenaria, 14 aprile 1972, n. 5, Foro it. 1972, III, 105 segg.).

La decisione del Consiglio di Stato sembra avere particolare importanza anche in relazione all'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che rinvia al regolamento per la procedura davanti al Consiglio di Stato, tenendo conto che esattamente la dottrina più autorevole (Mortati) richiama l'art. 39 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato per il procedimento relativo alla sospensione dell'atto impugnato.

15. — Una rilevanza ancora maggiore, nella stessa linea interpretativa, deve essere riconosciuta all'insegnamento della Corte nella sentenza n. 284/1974, in cui è stato statuito che «il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è elemento connaturato di un sistema di tutela giurisdizionale che si realizza in definitiva con l'annullamento degli atti». L'affermazione della Corte si riferisce agli atti amministrativi, ma la *ratio* e la motivazione della decisione si attagliano anche all'annullamento dell'atto legislativo perché tale è la configurazione dell'esito delle sentenze di accoglimento, quale risulta dal terzo comma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e secondo le affermazioni della Corte (sentenze nn. 127/1966 e 49/1970) e posto che in tale funzione la Corte è giudice. La Corte costituzionale, secondo il proprio indiscusso insegnamento (sentenze nn. 22/1960, 73/1960, 74/1960, 57/1961, 67/1962, 68/1962, 73/1965, 75/1965, 76/1965, 130/1968, 127/1969, 128/1969, 100/1970, 190/1970, 181/1971, 96/1972, 97/1972, 101/1972, 151/1972, ord. 9 ottobre 1974, nn. 259/1974, 13/1975, 230/1975, 179/1976, 38/1976, 246/1976, 247/1976, ord. 7 luglio 1977, 125/1977, sent. 2 agosto 1979, nn. 44/1978, 68/1978, 69/1978) è come tale titolare del potere di decidere sull'azione cautelare che inerte alla funzione del giudice.

A conferma si può aggiungere la constatazione che, secondo i canoni più volte affermati dalla Corte, l'effettività del potere è il parametro con cui ne vanno valutate le implicazioni, cosicché ad un potere che ha competenza di annullamento sull'atto legislativo inerte il potere cautelare, così come al potere che ha giurisdizione sull'atto amministrativo anche normativo inerte il potere cautelare nei confronti di quest'ultimo. Non a caso questo principio del potere cautelare sull'atto legislativo è una costante negli ordinamenti che hanno un sistema di giustizia costituzionale anche di data antecedente al nostro.

L'uso di questo potere è reso tanto più necessario dalle connotazioni di norma provvedimento dell'art. 12 del d.l. n. 2/1988, anche se non è limitato a quelle; perché, rilevava Mortati, l'esistenza della inibitoria «si può però manifestare anche in confronto a leggi generali, specie per quelle fra esse che siano caratterizzate dalla temporaneità» (op. cit., p. 1391).

Nel caso del decreto impugnato ricorrono tutti gli elementi che giustificano la domanda cautelare. Il decreto-legge è per sua natura caratterizzato dalla temporaneità, come atto che è istituzionalmente a tempo predeterminato.

16. — Le constatazioni precedenti hanno trovato la più autorevole conferma nella recente giurisprudenza della Corte. Essa nella sua sentenza n. 190/1985 ha affermato con chiarezza il «principio, per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione» e conseguentemente ha dichiarato l'illegittimità di talune norme della legge n. 1034/1971. Sulla base di questo principio, che la Corte ha richiamato nella sentenza n. 146/1987, punto 5.2. in diritto, i dubbi interpretativi sul potere cautelare in relazione agli atti normativi trovano la loro soluzione nel principio posto dalla Corte, che non può non estendersi al processo di illegittimità costituzionale. Esso è un processo non dissimile nella sua struttura dagli altri in cui la Corte è giudice (ed ormai la giurisprudenza della Corte sulla Corte come giudice è pacifica: ordinanze nn. 95/1980, 100/1970, 73/1965, 230/1975, 57/1961, 22/1960) e come tale fornito di tutti i poteri che ha ogni giudice in ogni processo, come è quello di sollevare questioni di costituzionalità — riconosciuto da una giurisprudenza costante — e come è, appunto, il potere cautelare di cui viene chiesto l'esercizio.

Per questo, la regione deve fare ricorso alla tutela della Corte, unico organo che può intervenire dal momento che la sinergia perversa e concentrata dei vizi di illegittimità, sommati all'immediata operatività dell'incostituzionale decreto, e alla sua perversa reiterazione, rende indispensabile l'intervento della Corte per sospendere l'esecuzione del medesimo: e nel valutare la opportunità del provvedimento cautelare, crediamo che la Corte non possa prescindere dalle illegittimità strutturali del decreto-legge, dalla assoluta mancanza di motivazione e di indicazione dei presupposti costituzionali, dalla illegittimità della insistita reiterazione, dall'incoerenza e dalla contraddittorietà, dalla violazione dei principi più volte richiamati.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità dell'art. 8 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, previa sospensione.

Roma, addì 2 novembre 1989

Avv. Alberto PREDIERI

89C1144

N. 94

*Ricorso depositato in cancelleria il 6 novembre 1989
(della regione Umbria)*

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Lamentata ripetuta reiterazione di un decreto-legge, già emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - Surrrettizia conversione di decreto-legge operata da organo non abilitato - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 177/1988 e 338/1989 e della legge n. 400/1988 (art. 15) - Richiesta di sospensiva.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125).

Ricorso per la regione Umbria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Francesco Mandarinì, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione giunta regionale n. 7835 del 24 ottobre 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento, previa sospensione dell'art. 8 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338.

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 93/1989).

89C1145

n. 95

Ricorso depositato in cancelleria il 6 novembre 1989
(della regione Toscana)

Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Lamentata ripetuta reiterazione di un decreto-legge, già emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - Surrettizia conversione di decreto-legge operata da organo non abilitato - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 177/1988 e 338/1989 e della legge n. 400/1988 (art. 15) - Richiesta di sospensiva.

(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 9).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125).

Ricorso per la regione Umbria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Gianfranco Bartolini, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione giunta regionale n. 9223 del 30 ottobre 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento, previa sospensione dell'art. 8 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338.

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 93/1989).

89C1146

n. 96

Ricorso depositato in cancelleria il 13 novembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Abruzzo - Legge regione Abruzzo riapprovata il 17 ottobre 1989 - Sanità pubblica - Modifiche ed interpretazioni alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 62, recante norme per l'attuazione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità locali socio-sanitarie - Previsione del concorso per titoli per il conferimento dei posti di «aiuto corresponsabile» e di «vice direttore sanitario», riservati agli «assistenti» di ruolo - Asserita violazione del principio posto dalla legge statale in materia (legge n. 833/1978, art. 47) del concorso per titoli ed esami.

(Legge regione Abruzzo riapprovata il 17 ottobre 1989).

(Cost., art. 117, in relazione all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Abruzzo, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge regionale, riapprovata il 17 ottobre 1989, con «Modifiche ed interpretazioni alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 62, recante norme per l'attuazione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità locali socio-sanitarie» (in relazione agli artt. 117 della Costituzione e 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

I. — Dalla prevista parificazione (art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 761/1979) della dotazione organica degli «assistenti medici» ospedalieri a quella, complessiva, degli «aiuti corresponsabili» e «vice-direttori sanitari» è derivato — com'è noto — un aumento di posti nelle due ultime posizioni funzionali citate.

Con legge approvata il 29 luglio 1989 la regione Abruzzo ha previsto, per il conferimento dei posti — in questione — di «aiuto corresponsabile» e di «vice-direttore sanitario», l'espletamento di appositi concorsi per titoli, riferiti ad ogni singolo servizio e direzione e riservati agli «assistenti» di ruolo in ciascuno di questi operanti.

Con provvedimento 2 settembre 1989 il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del consiglio regionale, avendo rilevato che la riferita disposizione normativa (di cui all'art. 1) si ponesse in contrasto con le norme del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e con l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base ai quali i concorsi, ancorché riservati, per l'assunzione nelle diverse posizioni funzionali degli organici ospedalieri devono espletarsi per titoli ed esami.

2. — In data 20 ottobre 1989 è pervenuta al commissariato del Governo comunicazione dell'avvenuta riapprovazione della legge nella seduta consiliare del 17 ottobre 1989. La formulazione della norma, nella quale è stato aggiunto un comma diretto a far salvo l'espletamento di «concorsi per titoli ed esami ai sensi della vigente normativa» per il conferimento dei posti eventualmente rimasti vacanti ad esito del (conservato) concorso per soli titoli, presenta nella sostanza — e, per la parte in rilievo, anche nella forma — l'identico contenuto precettivo che aveva dato motivo al provvedimento di rinvio.

E pertanto il qui deducendo Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità della delibera da questo adottata e che sarà depositata con gli altri atti, propone ricorso per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della riapprovata legge regionale, in relazione agli artt. 117 della Costituzione e 47 della legge n. 833/1978.

3. — Come la Corte già altre volte ha avuto occasione di sottolineare (cfr. di recente, sentenza 6 dicembre 1988, n. 1062), la materia degli organici delle u.u.s.s. è riservata alla legislazione statale, essendo la compressione delle competenze regionali, nel settore, giustificata dalle esigenze unitarie che, in sede di riforma sanitaria, risultano ripetutamente espresse nella legge n. 833/1978 e che postulano una disciplina uniforme del personale.

Di tale esigenza costituiscono, in particolare, espressione le disposizioni di cui all'art. 47 della legge citata (segnatamente, cfr. quinto comma) e quelle, emanate in base alla delega ivi prevista, contenute nei d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

Tanto all'art. 18 quanto nella disposizione (transitoria) dell'art. 68, il d.P.R. n. 761/1979 stabilisce che l'accesso alle posizioni funzionali di «aiuto corresponsabile» e di «vice-direttore sanitario» avvenga mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, secondo una regola che espressamente (secondo comma, art. 68 citato) è dichiarata applicabile anche nei concorsi «riservati».

È agevole, ora, osservare che del palese contrasto tra l'art. 1 della legge impugnata (che prevede concorsi per soli titoli) ed i principi come sopra stabiliti dalla normativa statale si è reso conto, in sede di approvazione, lo stesso consiglio regionale che luttavia, lungi dal prestare adesione al fondato rilievo governativo, ha confermato — e sia pur soltanto per i primi concorsi da indire — il criterio della selezione degli aspiranti in base ai soli titoli posseduti. Ma la portata transitoria per tal modo attribuitale non vale, certo, a sottrarre la norma alla denuncia di incostituzionalità, dal momento che la deroga — anche *una tantum* — ai cogenti principi della legislazione statale non trova in questa avallo di sorta, né d'altra parte potrebbe giustificarsi col vago riferimento alla necessità d'armonizzare quei principi — riconosciuti cogenti — con evocate (ma indefinite) «esigenze regionali di carattere programmatico e gestionale, parimenti degne di tutela» (così la relazione illustrativa della riapprovata legge). Per certo, infatti, nell'ambito dei poteri per l'attuazione locale della legislazione statale non potrebbe ricomprendersi il poteri di legiferare «contro» la norma cui è riservato di disciplinare la materia *de qua*, e questo neppure in situazioni di urgente necessità, quali non sono — comunque — ipotizzabili nella vicenda relativa all'«aumento» dei posti d'organico di aiuto corresponsabile e vice-direttore sanitario (e fermo che eccezionali situazioni di vacanza nelle dette due posizioni funzionali ben potrebbero essere fronteggiate, in via amministrativa e contingentemente, con provvedimenti di comando o a questo affini).

Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata: l'illegittimità costituzionale della legge in epigrafe.

Roma, addì 2 novembre 1989

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

89C1147

— N. 531. —

Ordinanza emessa il 21 luglio 1989 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Codroipo, nel procedimento penale a carico di Stella Remigio

Caccia - Uccellazione - Mezzi di cattura e di uccisione non selettivi - Licenza dell'autorità provinciale rilasciata in conformità a norma regionale - Contrasto con la convenzione internazionale di Berna ratificata con legge n. 503/1981 che per la difesa delle specie protette impone il divieto dei mezzi di cattura non selettivi - Lamentato mancato rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, artt. 1, 2 e 10, e successive modificazioni ed integrazioni; legge regione Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 1978, n. 39).

(Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 22289/89 r.g. a carico di Stella Remigio imputato di tentato furto aggravato (81 cpv., 56, 624, 625, n. 2 e 7 del c.p.);

Letto l'art. 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che vieta in tutto il territorio nazionale l'uccellazione;

Letto l'art. 6 della convenzione relativa alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, nella parte in cui impone agli Stati firmatari di vietare *tout court* qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione intenzionale e di uccisione intenzionale delle specie di fauna selvatica, elencate nell'allegato II;

Letto l'art. 8 della medesima convenzione che impegna gli Stati firmatari a vietare il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione delle specie elencate nell'allegato terzo;

Rilevato in fatto che le «panie», costituite essenzialmente da vischio nel quale rimangono imprigionati gli uccelli anche di specie protette (cfr. deposizione del teste Roberto Parodi, coordinatore dell'osservatorio faunistico di Gorizia: «accade anche che dei rapaci, attratti dagli uccelli imprigionati, vengano a loro volta catturati», sono impianto di cattura nel quale possono incappare uccelli protetti sia in forza dell'allegato II (e l'intenzionalità pare configurabile potremmo sotto il profilo del dolo eventuale) sia in forza dell'allegato III, risultando per quanto attiene a quest'ultima ipotesi chiaramente privo di ogni capacità selettiva nella cattura e uccisione (accade infatti spesso che gli uccelli muoiano prima dell'intervento dell'operatore);

Letto l'allegato quarto della citata convenzione che elenca tra i mezzi di cattura vietati le panie;

Rilevato che il Presidente del Consiglio dei Ministri con telegramma n. 200/6472, FVG 10.9/4 ha espresso considerazioni analoghe a quelle dinanzi svolte rinviando al nuovo esame del consiglio regionale una legge regionale in materia perché il contrasto con il dettato della convenzione di Berna;

Rilevato che l'imputato risulta munito di licenza dell'autorità provinciale che lo autorizza all'esercizio dell'uccellazione;

Rilevato che tale atto amministrativo non appare *ictu oculi* illegittimo in quanto fondato sulla legge regionale E.-V.G. 24 luglio 1969, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni tra cui la l.r. 8 maggio 1978, n. 39, sicché non appare direttamente disapplicabile dall'autorità giudiziaria ordinaria;

Ritenuto quindi, in base a quanto fin qui esposto, che gli artt. 1, 2 e 10 della sopra richiamata l.r. n. 17/1969 e successive modificazioni e integrazioni si pongano in contrasto con gli artt. 6 e 8 della citata convenzione di Berna in quanto autorizzano l'impiego di mezzi di cattura nei quali possono incappare sia le specie protette dall'allegato primo sia quelle, senza alcuna selettività, protette dall'allegato secondo;

Ritenuto pertanto che la suddetta legge regionale si pone in contrasto con l'art. 4 dello statuto regionale F.-V.G. (l. cost. n. 1 in data 31 gennaio 1963) che è norma avente rango costituzionale, laddove subordina la potestà legislativa della regione in materia di caccia e pesca al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato tra i quali rientra appunto la convenzione di Berna, sicché appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge 24 luglio 1969, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni per contrasto con l'art. 4 della legge costituzionale n. 1/1963;

Ritenuta la questione rilevante nel giudizio di merito in quanto, qualora la Corte adita si pronunciasse per la legittimità costituzionale della normativa regionale, non sussisterebbe la contestata illecita appropriazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, dovendo la licenza venir considerata legittimo atto di gestione di beni da parte del soggetto — la regione F.-V.G. — costituzionalmente investito della potestà di gestione in materia di caccia, mentre in caso contrario il delitto sarebbe in astratto sussistente.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge regionale F.-V.G. 24 luglio 1969, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni tra cui la l.r. 8 maggio 1978, n. 39, per contrasto, ai sensi della motivazione, con l'art. 4 dello statuto della regione F.-V.G. (legge costituzionale n. 1 in data 31 gennaio 1963) in relazione all'art. 116 della Costituzione in quanto non rispetta la convenzione in data 19 settembre 1979 di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, artt. 6 e 8;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e comunicata al presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Codroipo, addì 21 luglio 1989

Il pretore: FREZZA

n. 532

Ordinanza emessa il 21 luglio 1989 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Codroipo, nel procedimento penale a carico di Scaini Ernesto

Caccia - Uccellazione - Mezzi di cattura e di uccisione non selettivi - Licenza dell'autorità provinciale rilasciata in conformità a norma regionale - Contrasto con la convenzione internazionale di Berna ratificata con legge n. 503/1981 che per la difesa delle specie protette impone il divieto dei mezzi di cattura non selettivi - Lamentato mancato rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17; artt. 1, 2 e 10, e successive modificazioni ed integrazioni; legge regione Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 1978, n. 39).

(Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 22295/89 r.g. a carico di Scaini Ernesto imputato di tentato furto aggravato (81 cpv., 56, 624, 625, n. 2 e 7 del c.p.);

Letto l'art. 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che vieta in tutto il territorio nazionale l'uccellazione;

Letto l'art. 6 della convenzione relativa alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, nella parte in cui impone agli Stati firmatari di vietare *tout court* qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione intenzionale e di uccisione intenzionale delle specie di fauna selvatica elencate nell'allegato II;

Letto l'art. 8 della medesima convenzione che impegna gli Stati firmatari a vietare il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione delle specie elencate nell'allegato terzo;

Rilevato in fatto che la «bressana», costituita da reti verticali tese tra alberi in funzione per l'intero arco del giorno senza il controllo di un operatore, è imputato di cattura nel quale possono incappare uccelli protetti sia in base all'allegato II (e l'intenzionalità pare configurabile perlomeno sotto il profilo del dolo eventuale) sia in base all'allegato III, risultando per quanto attiene a quest'ultima ipotesi chiaramente privo di ogni capacità selettiva nella cattura (cfr. deposizione del coordinatore dell'osservatorio faunistico di Gorizia, Roberto Parodi: «qualora un uccello appartenente a specie protetta vi incappi rischia di morire e spesso muore»);

Letto l'allegato quarto della citata convenzione che elenca tra i mezzi di cattura vietati le reti;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 531/1989).

89C1131

n. 533

Ordinanza emessa il 26 luglio 1989 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Codroipo, nel procedimento penale a carico di Luc Flavio

Caccia - Uccellazione - Mezzi di cattura e di uccisione non selettivi - Licenza dell'autorità provinciale rilasciata in conformità a norma regionale - Contrasto con la convenzione internazionale di Berna ratificata con legge n. 503/1981 che per la difesa delle specie protette impone il divieto dei mezzi di cattura non selettivi - Lamentato mancato rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, artt. 1, 2 e 10, e successive modificazioni ed integrazioni; legge regione Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 1978, n. 39).

(Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 898/88 r.g. a carico di Luc Flavio imputato di tentato furto aggravato (81 cpv., 56, 624, 625, n. 2 e 7 del c.p.);

Letto l'art. 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che vieta in tutto il territorio nazionale l'uccellazione;

Letto l'art. 6 della convenzione relativa alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, nella parte in cui impone agli Stati firmatari di vietare *tout court* qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione intenzionale e di uccisione intenzionale delle specie di fauna selvatica elencate nell'allegato II;

Letto l'art. 8 della medesima convenzione che impegna gli Stati firmatari a vietare il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione delle specie elencate nell'allegato III;

Rilevato in fatto che il «roccolo», costituito da reti verticali tese tra alberi in funzione per l'intero arco del giorno senza il controllo continuo di un operatore, è impianto di cattura nel quale possono incappare uccelli protetti sia in base all'allegato II (e l'intenzionalità pare configurabile perlomeno sotto il profilo del dolo eventuale) sia in base all'allegato III, risultando per quanto attiene a quest'ultima ipotesi chiaramente privo di ogni capacità selettiva nella cattura (cfr. deposizione del coordinatore dell'osservatorio faunistico di Gorizia, Roberto Parodi);

Rilevato che l'imputato risulta munito di licenza dell'autorità provinciale che lo autorizza all'esercizio dell'uccellazione;

Rilevato che tale atto amministrativo non appare *ictu oculi* illegittimo in quanto fondato sulla legge regionale F.-V.G. 24 luglio 1969, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni tra cui la legge regionale 8 maggio 1978, n. 39, sicché non appare direttamente disapplicabile dall'autorità giudiziaria ordinaria;

Ritenuto quindi, in base a quanto fin qui esposto, che gli artt. 1, 2 e 10 della sopra richiamata legge regionale n. 17/1969 e successive modificazioni e integrazioni si pongano in contrasto con gli artt. 6 e 8 della citata convenzione di Berna in quanto autorizzano l'impiego di mezzi di cattura nei quali possono incappare sia le specie protette dall'allegato T sia quelle, senza alcuna selettività, protette dall'allegato II;

Ritenuto pertanto che la suddetta legge regionale si pone in contrasto con l'art. 4 dello statuto regionale F.-V.G. (legge costituzionale n. 1 in data 31 gennaio 1963; che è norma avente rango costituzionale, laddove subordina la potestà legislativa della regione in materia di caccia e pesca al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato tra i quali rientra appunto la convenzione di Berna, sicché appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge 24 luglio 1969, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni per contrasto con l'art. 4 della legge costituzionale n. 1/1963;

Ritenuta la questione rilevante nel giudizio di merito in quanto, qualora la Corte adita si pronunciasse per la legittimità costituzionale della normativa regionale, non sussisterebbe la contestata illecita appropriazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato dovendo la licenza venir considerata legittimo atto di gestione di beni da parte del soggetto — la regione F.-V.G. — costituzionalmente investito della potestà di gestione in materia di caccia, mentre in caso contrario il delitto sarebbe in astratto sussistente;

Rilevato, ad ulteriore supporto di quanto dianzi esposto, che:

- a) la legge n. 968/1977, che vieta in tutto il territorio nazionale l'uccellazione, va considerata legge di riforma economico-sociale e perciò vincolante nei confronti della regione (Corte costituzionale n. 1002/1988);
- b) l'allegato IV della Convenzione di Berna, elenca tra i mezzi di cattura vietati le reti;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge regionale F.-V.G. 24 luglio 1969, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni tra cui la legge regionale F.-V.G. 8 maggio 1978, n. 39, per contrasto, ai sensi della motivazione, con l'art. 4 dello statuto della regione F.-V.G. (legge costituzionale n. 1 in data 31 gennaio 1963) in relazione all'art. 116 della Costituzione in quanto non rispetta la convenzione in data 19 settembre 1979 di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, artt. 6 e 8;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta regionale del F.-V.G. ed all'imputato e comunicata al presidente del consiglio regionale del F.-V.G.

Codroipo, addì 26 luglio 1989

Il pretore: FREZZA

n. 534

*Ordinanza emessa il 27 giugno 1989 dal pretore di Grosseto
nel procedimento civile vertente tra Betteri Rizia e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi per l'assistenza sanitaria dei commercianti - Previsione, in caso di denuncia di cessazione dell'attività commerciale effettuata oltre i termini di cui all'art. 4 della legge n. 1397/1960 e in caso di accertamento d'ufficio, della riscossione anche dei contributi afferenti all'anno solare in corso - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento contributivo dei commercianti in attività e dei commercianti che, pur cessati dall'attività, abbiano ommesso di richiedere la cancellazione dall'elenco.

(Legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 36, secondo comma, in relazione alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 4).
(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Verbale di udienza di discussione tenuta in Grosseto il 27 giugno 1989 davanti al pretore dott. Attilio Celentano assistito dal cancelliere sottoscritto nella controversia di lavoro promossa da Betteri Rizia contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.); oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; sono presenti i procuratori delle parti. L'avv. Gabellini prende atto che i contributi richiesti sono per l'assistenza sanitaria per i commercianti;

Rilevato che l'I.N.P.S. richiede nei confronti di Betteri Rizia i contributi per l'assistenza sanitaria per i commercianti (ex contributi di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397) per gli anni 1982, 1983 e 1984; che la Betteri oppone di avere cessato la propria attività commerciale il 1^o maggio 1982;

che la circostanza non è contestata dall'I.N.P.S. e risulta comunque provata dalla certificazione 7 marzo 1989 della camera di commercio di Grosseto e da quella 18 marzo 1989 del comune di Seggiano, oltre che dalla delibera 16 ottobre 1984 della commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali (delibera, quest'ultima, prodotta dall'I.N.P.S.);

che da tale ultimo documento risulta che la domanda di cancellazione dall'elenco è stata dalla Betteri presentata solo il 14 settembre 1984, e che la commissione ha riconosciuto come data di effettiva cessazione dell'attività quella del 1^o maggio 1981;

Rilevato che l'art. 4, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, dispone che la denuncia di cessazione va fatta entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, e che l'art. 36, secondo comma, della stessa legge, statuisce che, in caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso;

che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 comporta l'anomala situazione della persistenza di un obbligo contributivo pur in assenza del requisito principale richiesto per l'assicurazione, quello dell'effettivo esercizio di un'attività commerciale con carattere di abitudine e prevalenza, così come richiede l'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

che la norma appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per il fatto che più commercianti che abbiano tutti cessato la loro attività possono venire a trovarsi in posizioni ingiustamente differenziate di fronte all'I.N.P.S., permanendo a carico di quelli tra di loro che abbiano ommesso di richiedere la cancellazione dall'elenco l'obbligo contributivo nella misura prevista per i commercianti (senza che commercianti siano più), anziché il diverso obbligo previsto per coloro che svolgono altre attività o siano pensionati o appartengano a categorie a suo tempo non mutate;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nella parte in cui dispone che in caso di denunce di cessazione della attività commerciale effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso;

Suspende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: CELENTANO

Ordinanza emessa il 28 giugno 1989 dalla commissione tributaria di secondo grado di Foggia sul ricorso proposto da Feola Margherita ved. Corbisieri contro l'intendenza di finanza di Foggia

Prescrizione e decadenza - Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato - Indennità di fine rapporto - Ritenuta Irpef operata dall'Opafs - Istanza per rimborso di somme non dovute (nel caso, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità della legge n. 482/1985, pronunciata con sentenza n. 178/1986) - Termine di decadenza (diciotto mesi) - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti statali (rimborsi soggetti a prescrizione ordinaria decennale).

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente decisione tra Feola Margherita ved. Corbisieri, per sé e per i figli, appellante, intendenza di Finanza di Foggia avverso decisione commissione tributaria di primo grado di Foggia n. 7871 del 21 maggio 1988:

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante di parte, nessuno per l'ufficio è comparso sebbene regolarmente invitato;

Udito il relatore rag. Antonio Cerase;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La sig.ra Feola Margherita, vedova Corbisieri Savino, proponeva in data 14 gennaio 1985 ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Foggia avverso il silenzio rifiuto opposto dall'intendenza di finanza all'istanza inoltrata in data 2 ottobre 1984, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, al fine di conseguire il rimborso dell'Irpef trattenuto dall'O.P.A.F.S. sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto; istanza di rimborso motivata sotto il profilo dell'illegittimo assoggettamento all'Irpef, avuto riguardo alla natura previdenziale e non retributiva dell'indennità di fine rapporto.

La commissione con decisione n. 7871 del 21 maggio 1988 dichiarava inammissibile il ricorso, per il combinato disposto degli artt. 16 del d.P.R. n. 636/1972 e successive modificazioni e art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo, quindi, che l'istanza di rimborso dovesse essere inoltrata all'intendenza di finanza entro diciotto mesi dalla data di percezione dell'indennità di fine rapporto e che, essendo la stessa stata presentata in data 2 ottobre 1984, cioè oltre il termine suindicato, fosse intempestiva.

Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi Corbisieri i quali chiedevano la riforma della decisione impugnata, il riconoscimento dell'applicabilità al caso di specie dei benefici di cui alla legge n. 482/1985 e, quindi, la validità della domanda di rimborso prodotta all'intendenza di finanza di Foggia, per non essere ancora decorso il termine previsto dall'art. 2946 del c.c.

La commissione, rilevato che il contribuente ha presentato istanza di rimborso oltre il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973; considerato che egli, pur essendo dipendente di ente diverso dallo Stato, nel corso del rapporto è stato assoggettato a ritenuta alla fonte al pari dei dipendenti dell'amministrazione statale; rilevato che la differente disciplina gettata dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973 ai fini del rimborso di somme non dovute dal contribuente, tra l'altro per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, si basa su una distinzione puramente formale tra imposte riscosse per ritenute dirette — nel caso di dipendente statale o di amministrazione parificata — e di versamenti diretti alle esattorie — nel caso di dipendenti di altri enti pubblici diversi dallo Stato —; tale distinzione, viene infatti operata solo perché alla ritenuta, nella seconda ipotesi, provvedono soggetti diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 29, n. 4, del d.P.R. n. 600/1973; considerato che ai fini del trattamento tributario e del procedimento di riscossione dell'imposta la posizione dei dipendenti statali rispetto agli altri dipendenti sopra considerati appare del tutto identica, non spiegando alcuna rilevanza in contrario la circostanza che per quei ultimi le ritenute operate sugli emolumenti loro spettanti siano poi versate alle esattorie anziché, come nel primo caso, incassate direttamente dalla tesoreria dello Stato per il tramite dei soggetti preposti alle ritenute medesime; ritenuto che, pertanto, appare del tutto arbitraria ed ingiustificata la discriminazione sotto il profilo del regime dei termini entro cui è consentito ricorrere all'intendenza per ottenere il rimborso di somme eventualmente non dovute; considerato che l'assoggettamento dei dipendenti di amministrazioni diverse da quelle statali alla decadenza prevista dall'art. 38 del citato d.P.R. n. 602/1973, costituisce una grave ed ingiustificata discriminazione rispetto ai dipendenti statali che, per far valere il medesimo diritto, usufruiscono dell'ordinario termine di prescrizione decennale, suscettibili peraltro di sospensione ed interruzione; ritenuto che pertanto si profila evidente l'illegittimità dell'art. 38, primo e secondo comma, per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l'istanza di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di diciotto mesi dalla data del versamento diretto; considerato che la questione appare rilevante nel presente procedimento dal momento che il ricorrente, se non fosse decaduto dal diritto al rimborso, beneficerebbe del rimborso di cui alla legge n. 482/1985, nel testo risultante dalla parziale illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 178/1986.

P. Q. M.

Sospende il processo in corso;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in motivazione;

Ordina trasmettersi agli atti, come per legge, alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità;

Dispone che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata all'ufficio, al contribuente e ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Foggia, addì 28 giugno 1989.

Il presidente: DANZA

Il relatore: CERASE

89C1134

N. 536

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1989 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili riuniti verenti tra Costa Luigi ed altri e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Limite massimo di retribuzione pensionabile - Mancata previsione dell'applicazione delle variazioni dei massimali di pensioni liquidate prima del 1983 e successive scadenze - Mancata limitazione della retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo, via via fissato come massimale di pensione - Violazione dei principi di eguaglianza, della parità di retribuzione differita alla quantità e qualità di lavoro, dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia, della capacità contributiva - Richiamo alla sentenza della Corte n. 173/1986 (di infondatezza di analoghe questioni), ritenuta superabile dal giudice *a quo*.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma; legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 9; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, sesto comma; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 19).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 53).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

OSSERVA

Del tutto evidente è la rilevanza della questione di costituzionalità, discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 4 maggio 1989; essendo tutti i ricorrenti titolari di pensioni decorrenti da data anteriore alle modifiche introdotte nel sistema di liquidazione delle pensioni delle leggi n. 297/1982; n. 140/1985 e soprattutto n. 67/1983 ed essendo, ovviamente, pregiudiziale la sua soluzione alla decisione nel merito delle cause, le cui domande andrebbero diversamente *de plano* rigettate, alla luce delle disposizioni vigenti ed applicabili alla fattispecie in esame.

Si tratta, com'è noto, di una problematica già esaminata in epoca relativamente recente dalla Corte costituzionale (sentenza n. 173, 27 giugno-7 luglio 1986), che, attraverso un approfondito vaglio delle molteplici ragioni ed argomentazioni che avevano indotto diversi giudici di merito e la stessa S.C. a dubitare della conformità al dettato costituzionale (artt. 3, 36, 38 e 53) delle diverse disposizioni legislative che stabiliscono un limite massimo di pensione, ovvero che escludono la retroattività alle pensioni già liquidate dai successivi adeguamenti di tale limite, ovvero che non prevedono un analogo e corrispondente limite per la retribuzione soggetta a contribuzione, è pervenuta a negarne la fondatezza.

Il dibattito, riaccesso dalle parti in giudizio sulla medesima problematica, non ha arricchito di intuizioni nuove o risolutive il già complesso e molto articolato panorama di argomenti, sottoposto in passato all'attenzione della Corte costituzionale e da questa esaminato nella sentenza n. 173/1986.

L'I.N.P.S., infatti, ha sostanzialmente ripreso i passaggi più significativi di detta sentenza, mentre la difesa dei ricorrenti si è — dal suo canto — limitata a denunciarne il carattere più «politico» che «giuridico» e ad evidenziare il diverso peso che in altra e successiva sentenza (la n. 101/1988) la stessa Corte ha attribuito al precepto di proporzionalità stabilito dall'art. 36 della Costituzione ed alla estensibilità di detto principio anche a quella forma di «retribuzione differita» che è la pensione.

Né — analogamente a quanto rilevato anche dal tribunale di Torino nell'ordinanza 4 maggio 1988 — questo pretore ritiene che vi siano in realtà aree o materia di esame, già non sondate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/1986.

Né consegue che la possibilità di pervenire ad una diversa soluzione del problema, così come auspicato da parte di chi, come questo pretore, ritiene fondato il dubbio di costituzionalità sollevato dalla difesa dei ricorrenti sulla normativa ad essi applicata, rimane affidato ad un «ripensamento» sul tema, che potrebbe — da un lato — trovare radici nelle affermazioni già enunciate dalla Corte costituzionale circa le modalità, i limiti ed i canoni di «ragionevolezza» entro i quali può ritenersi consentito al legislatore ordinario di esercitare la sua discrezionalità e — dall'altro lato — trovare nuova alimentazione nella perpetuazione e, forse, definitività (si pensi soprattutto alla soluzione che il problema ha trovato nella legge n. 67/1988) di un trattamento fortemente discriminato, sulla base di un elemento del tutto casuale, quale è la data di pensionamento.

Circa i limiti entro i quali deve mantersi la discrezionalità del legislatore ordinario, questo pretore non può esimersi dall'osservare che tutte le argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 173/1986 (ed, in particolare, quelle che prendono spunto dal passaggio per effetto del d.P.R. n. 488/1968 dal criterio assicurativo-mutualistico a quello solidaristico del sistema pensionistico, così come quelle che tengono conto delle esigenze di risanamento del deficit degli enti previdenziali) si muovono su un piano che — nonostante il dettaglio nel quale la motivazione si addentra, elencando i vari interventi legislativi che hanno esteso ad una più vasta area di beneficiari il trattamento pensionistico ed elevato i minimi a garanzia di una reale sopravvivenza — rimane però sempre generale ed astratto.

La soluzione adottata dalla Corte costituzionale nasce, infatti e pur sempre, dalla contrapposizione teorica tra l'interesse collettivo e quello individuale e dalla constatazione dell'inevitabile privilegio che — in via di principio — deve essere accordato al primo rispetto al secondo, proprio alla luce della *ratio* che informa il dettato costituzionale.

Ma se sul piano dei principi la concessione alla quale perviene la Corte non è assolutamente contestabile (ed è pienamente condivisa da questo pretore), ciò che invece deve porsi in dubbio è che essa sia di per sé assorbente ed esaustiva.

La regola generale del sacrificio dell'interesse particolare rispetto a quello collettivo può — infatti — ritenersi correttamente invocata e correttamente applicata non solo quando il sacrificio richiesto sia davvero necessario e davvero utile, ma quando anche detto sacrificio sia equamente ripartito in capo a tutti i soggetti, che versino in analoghe condizioni.

Si tratta, d'altra parte, proprio dei criteri ai quali la Corte costituzionale ha fatto costantemente riferimento, nelle più varie materie sottoposte al suo vaglio, per misurare la «ragionevolezza» delle scelte operate dal legislatore ordinario, nell'esercizio della discrezionalità normativa lasciategli dal legislatore costituzionale.

In tema di pensioni non pare, però, a questo pretore, che vi sia una tale chiarezza (anche e soprattutto a causa dell'afflusso e del prelevamento nelle e dalle stesse «casse» — quantomeno fino a epoca molto recente — di fondi concernenti le più svariate competenze dell'I.N.P.S.) da consentire di pervenire ad affermazioni tranquillizzanti sia per quanto concerne la necessità del sacrificio richiesto ad una minoranza di pensionati sia per quanto concerne la sua utilità, intesa — in senso assoluto — come idoneità a risolvere il problema in vista del quale il sacrificio è imposto ed — in senso relativo — come proporzionalità tra il depauperamento patito dal singolo e l'arricchimento conseguito dalla collettività.

Ma ciò che — anche a voler sorvolare su tali aspetti, peraltro essenziali, del problema — rimane assolutamente inspiegabile è la decisione di mantenere ancorate le pensioni liquidate sotto la vigenza di un determinato maximale a detto maximale; e ciò anche quando e benché la possibilità del suo superamento non richieda ulteriori sforzi dimostrativi, essendo *de plano* deducibile dagli incrementi dei «tetti», via via stabiliti dal legislatore.

Ne consegue che le pensioni di cui sono titolari i ricorrenti, già svincolate dalla retribuzione percepita nel triennio precedente al loro collocamento a riposo e dalla effettiva contribuzione versata all'istituto e come tali già determinate in violazione (per i motivi dettagliatamente esposti nelle ordinanze, di cui si è occupata la Corte costituzionale nell'emanare la sentenza n. 173/1986 ed alle quali questo pretore fa integrale rinvio) dei precetti contenuti negli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione, sono anche disuguali rispetto alle pensioni, liquidate ad altri lavoratori dopo l'entrata in vigore rispettivamente delle leggi nn. 297/1982, 140/1985 e 67/1988, pur quando sia stata percepita nel triennio precedente al collocamento a riposo un'identica retribuzione e versata una identica contribuzione e pur quando possa essere fatta valere un'identica anzianità di iscrizione all'I.N.P.S. E ciò in aperta violazione, a parere di questo giudice, del principio fondamentale di uguaglianza, stabilito dall'art. 3 della Costituzione ed in contrasto con le stesse indicazioni, alle quali nella più volte citata sentenza n. 173/1986 si è richiamata la Corte costituzionale, ravvisando nella temporaneità delle limitazioni il canone di ragionevolezza e, conseguentemente, di legittimità della deroga in esame.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione; dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297; dell'art. 9 della legge 14 aprile 1985, n. 140 e dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in essi rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del 1983 e successive scadenze, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo, via via fissato come massimale di pensione per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Ordina la trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti dei presenti giudizi riuniti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda sempre alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera, così come alle parti in causa.

Milano, addì 28 giugno 1989

Il presidente: MASCARELLO

89C1135

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *relatore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice relatore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Saverio, 16
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lettere e Scienze
Via Galvani, 80/82 via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IODESTI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cantolibreria
Eredi ditta ACQUATELURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. LUI PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria S. SAURO
Corso Mazzini, 82
- ◇ **COSSENZA**
Libreria DONALU
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE** (Catanzaro)
Ed. Dario GIOVANNI LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giuseppe
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Fondazione generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRÌ** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via del Gm. 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via D. Nardo, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MARSONE NICOLA
Viale dei Risorgi, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Carini
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLI
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria ITALIA
Nocera Inferiore (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nabili ang. via S. Matteo 51
- ◇ **PAGANI** (Salerno)
Libreria ERIC DE FISISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Piazzetta di Giuseppe

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA** (Ferrara)
C.S.P. - Copione Servizi, Polivalente S. II
Via Mazzini, 36-B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giuseppe, 1
- ◇ **FIORE**
Libreria CARPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2-F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Via IV Novembre 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria CAINI DUE
Via XIII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINIERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9F
- ◇ **UDINE**
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza delle Borse, 15
- ◇ **UDINE**
Cantolibreria «UNIVERSITAS»
Via Garibaldi, 19
- ◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ **UDINE**
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via capo Staleo, 78/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edizione di CHIANFANELLI A. & C.
Piazza del Concazio, 7
- ◇ **NETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **PAGENZA** 3A
Via Aureliana, 59
- ◇ **LABRANCA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale C.-R. del Lavoro, 124
- ◇ **SOC. MEDIA** c/o Chiostro Pietra Roma
Piazza Cadiolo
- ◇ **DINA BRUNO E ROMANO SUGELIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **CANTOLIBRERIA ONDRATI AUGUSTO**
Via Platense Garofalo, 33
- ◇ **SOANA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28

TIVOLI

- ◇ **CANTOLIBRERIA MANNELLI**
Ed. ROSARIA SABATINI
Piazza Martelli, 10
- ◇ **TUSCANARA** (Viterbo)
Cantolibreria MANGINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Piazzetta Ugo Foscolo

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Cantolibreria GIAN PARADISO
Via Varesa, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Gregorio XXII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carvini, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di R. Di Pellegrini e D. Edo. s.n.c.
Viale Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/c
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cani, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGGIA
Piazza Carvini, 45

ARCOLI PICENO

- ◇ **LIBRERIA MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBRERIA PROFERI**
Corso Mazzini, 198
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORGICCHETTI
Piazza Annesimo, 1
Libreria TONASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI EM
- ◇ **BENEFONTI**
Libreria PATRICHIA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 18
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza d. S. Ambrogio, 10
- ◇ **TOURNAI**
Casa Editrice ICAP
Via Almona di Pista, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
COLT. CASI di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via S. di Montone, 88
- ◇ **LIBRERIA FRANCO MIELLA**
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA** e LAVOUSA
Via Orsatoio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNÒ
Piazza Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MIELLA
Via Palmieri, 20
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
R. PAPPARO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 105
- ◇ **TARRANTO**
Libreria FUSAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO** (Bassari)
Libreria LOBRANO
Via Salaria, 55
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro d'editore NOVECENTO
Via Martini, 37
- ◇ **ORISTANO** —
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Cattolani, 14/18
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via S. Maria, 62
- ◇ **LIBRERIA GARDIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Etna, 390/395
- ◇ **ENRICA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **PAVAREA** (Agrigento)
Cantolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 80
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Garibaldi, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Autoneo, 70/74
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO LUCIF**
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **BRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Marabruno, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Caracciolo, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIMONELLI
Corso Carducci, 8
- ◇ **LIVORNO**
Edizione BELFORTE
Via Grandi, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolo, 45/47
- ◇ **LIBRERIA PROFIE** SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Miliz, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mascioli, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/42
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINIERVA
Via C. Feltri, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANZI
Via Martini, 37
- ◇ **ROVERO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANDIA
Via Carpiaggio, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 45/11
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **LIBRERIA GIURDICA**
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

Le «Gazzette Ufficiali» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI: Libreria Letterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA: Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE: Libreria Pirola (Eluria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA: Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO: Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI: Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO: Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA: Libreria Il Trilone, via del Trilone, 61/A - TORINO: SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 96;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norma riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono sceltare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

 Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
 Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 48.000
- semestrale	L. 25.000
 Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
 Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
 Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e delle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.900
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 18 pagine o frazione	1.900

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine caduna.

Per ogni 96 pagine successive o frazione riferita ad una sola Gazzetta	L. 6.000	6.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 1.000	1.000
	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

☎ (06) 85082149/85082221
☎ (06) 85082150/85082276
☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.